

Gli Statuti di Sondalo

Seconda parte¹

Enzo Giacomelli - Franca Prandi

[90] Delle denoncie che s'hanno à portare, et qualmente.

E' Anco statuito, che se per l'avenire occorrerà che² in detto/ Commune di Sondalo si facci qualch'homicidio, ferita,/ overo percossa, tanto con sangue, quanto senza,/ ch'il Console di Sondalo, sotto l'ufficio del quale saran/no statti commessi tali homicidij, è come sopra, sia tenut'/

et/

48r

et obligato frà nove giorni doppo commess' il delitto,/ di notificare, et denunciare al Giudice ordinario/ tale delitto, et Maleficio, è questo sotto pena di tutt'/ il danno, et interesse che la Communità per ciò occor_rerà patire,³ se non haverà denunciato nel tempo/ dovuto, sia però tenuto l'offeso sotto la detta pena/ haver denunciato, et notificato tali mali maleficij al⁴ detto Console fra sei giorni doppo d'haver ricevuto tal offesa,/ è queste spese si faccino al delinquente se si potrà/ avere, et se vi sarà da pagare, overo poi sia tenu_ ta la Communità se sarà statt' homicidio, overo ferita/ con sangue non ritrovat' il delinquente sia tenut'/ al danno il paziente.⁵/

[91] Che li creditori della Communità faccino le sue do_ mande quando si fanno li conti, et negocij della Communità.

E' Anco statuito, che caduno creditore di detto Com_ mune, overo quelli che fanno siano creditori d'essa/ Communità nel fine dell'ufficio di qualsivoglia Console/ d'esso Commune nel tempo che si fanno li conti/ delli debiti, et crediti

¹ La prima parte è stata pubblicata sul BSAV n. 22, pp. 95-158.

² Aggiunto nell'interlinea: che.

³ Subire.

⁴ Aggiunto sul margine sx: detto Console.

⁵ Chi ha subito il danno.

della Communità, et subito/ fatto l'aviso alla presenza, et generalmente per/ il Console, overo per il suo servitore de tali conti/ che s'hanno à fare sia tenuto sotto pena della/ perdita di qualonque suo credito di porgere/ avant' il Console, l'ufficio suo, et procuratori depu_u tati ad essi conti, et insieme congregati, la dimanda/ del suo credito, overo à bocca,⁶ overo in scritti./ acciò quelle cose che saranno d'esser'admesse/ si possino admettere, è quelle cose, che saranno da

48v

ributtare si possino ributtare, così che fatti li/ conti del detto Console, et doppo che li procuratori/ haveranno adnesso quelle cose, che s'hanno da/ admettere, et ributtato le cose da ributtarsi, li/ tali creditori, overo che pretendono havere qual_u che credito non s'admettino più à domandare/ qualche cosa del passato, se non ciò, ch'essi per/ [e]ssi Procuratori sarà statto adnesso, et concesso/ detti creditori./

[92] Del salario di quelli che fanno andate à nome del Commune.⁷

E' Anco statuito, che il Console, li Consiglieri, et il/ Nodaro, è Canevari oltra li loro salarij ordinati,/ et d'altre persone di detto Commune, che fanno/ qualche andate⁸ à nome del detto Commune di/ Sondalo habbino per esse andate l'infrascritti/ salarij debitamente riferendo, cioè per un'⁹ andata da Sondalo à Mazzo per andar è/ ritornare soldi dieci imperiali, per un'andata/ da Sondalo à Tirano soldi vinti imperiali, per/ un'andata da Sondalo à Stazzona soldi/ vinticinque imperiali, da Sondalo poi ad altri/ luoghi habbino li salarij, alla ratha delli sa_u larij¹⁰ come di sopra, se non haverà fatto bisogno/ pernottare, overo dormire et alloggiare come sopra/ in quel caso habbino soldi vinti imperiali per qual/sivoglia giorno naturale, li quali salarij si paghi_u no ogn'anno./

[93] Delli Pobiegi, overo fatture da farsi nel Commune di Sondalo.

49r

E' Anco statuito, che qualsivoglia persona di detto/ Commune quando sarà statto comandato qualche/ pobiego,¹¹ come volgarmente si dice, overo fattio_u ni da farsi nel Commune ad istanza del Con_u sole, et consiglio, overo con le loro persone

⁶ A voce, oralmente.

⁷ Sul margine sx: Abolito.

⁸ Commissioni, specialmente in altri comuni.

⁹ Un' sovrascritto su altro termine non comprensibile.

¹⁰ Conforme ai salari.

¹¹ Commissione, compito.

anco/ li bovi suoi, overo con le persone solamente sia tenuto fare quello, è quelli come gli sarà statto/ comandato sotto pena de soldi cinque imperiali/ per persona solamente, et de soldi dieci imperiali/ per persona; et para de bovi, la qual pena s'appliedi alla Comunità, et di più sia tenuto/ fare esso pobiego, overo fatture, come glie statto/ comandato, altrimenti si proceda contra tali/ persone alle dette pene una volta, è più/ sinche esse fatture, overo pobiegi commessegli/ saranno spediti; et s'alcuno per quella causa/ haverà¹² datto causa alla Comunità di/ litigare, sia tenuto oltra le pene de quali di sopra ecc./ ad ogni, et qualsivoglia spese, danni, et interesse,/ che per questo la detta Comunità potesse patire,/ overo verisimilmente incorrere./

[94] Della provisione sopra li pericoli del fuoco.¹³

E' Anco statuito, che per schifare¹⁴ li pericoli delli fuochi,/ ch'il Degano del detto Commune con il suo consiglio, tanto per il suo officio, quanto per la querela datta, overo notitia sopra tali pericoli sia tenuto diligentemente ricercare, et provvedere, cosi/

49v

che quelli che fanno fuoco¹⁵ in luogho pericoloso/ siano tenuti overo à collocare il fuoco in luogho/ [s]icuro, overo dare sofficiente [sic] sicurtà alli Vici, et alla Comunità d'ogni, et per tutto quello, che/ da li verisimilmente si potesse patire, et se non vorrà sia punito in soldi vinti imperiali ogni giorno, d'esser applicata essa pena per la metà/ al Commune, et per l'altra metà all'Accusatore/ s'il contrafaciente haverà da pagare, et se/ non haverà da pagare, et s'haverà la casa/ à fitto si possi scacciare dalla detta casa,/ overo luogho, è sia tenuto il Patrone della/ casa à scacciare quel suo Massaro¹⁶ sotto la/ suddetta pena, d'esser applicata come sopra,/ è che non si faccino pairoli,¹⁷ overo fuochi/ di paglia, overo paglie per le strade, ne/ per la Villa di Sondalo, et delle Contrade d'esso Commune, massime nel giorno di Carnevale,/ overo di carnevale vecchio,¹⁸ è s'alcuno contrafarà/ sia punito in soldi dieci imperiali ogni volta d'esser applicata essa pena come sopra, et in/ tutti li casi soprascritti sia tenuto il¹⁹ Padre per/ il figliuolo./

¹² Cancellato: ancora.

¹³ Sul margine sx: Abolito.

¹⁴ Evitare.

¹⁵ Accendano fuochi.

¹⁶ Affittuario.

¹⁷ Falò.

¹⁸ Si tratta della festa di fine carnevale che si svolgeva la prima domenica di Quaresima, che culminava con l'accensione di un grande falò.

¹⁹ Risponda.

[95] Che li Consoli siano Sindici alle Cause.

E' Anco statuito, che per l'avenire qualsivoglia Conso_{le}, ovvero Degano della detta Università, et Comunità/ di Sondalo, durando il termine del suo officio sia,
et/

50r

et s'intenda essere special Sindaco di detta Comunità/ durando il termine di detto suo officio, specialmente/ ad ogni lite, cause, et questioni, quali la detta/ Comunità hà, ovvero è per avere con qualsivoglia persona di detto Comune avanti, et sotto qual_{sivoglia} Iusdicente²⁰ per essequire solamente, et far/ osservare qualonque statuti, et Ordini d'essa/ Comunità conforme il loro tenere, è generalmente/ ad ogni cause, quali la detta Comunità hà, ove_{ro} è per avere con qualsivoglia persona fo_{rastiera}, Comune, Collegio, et Università per qual_{sivoglia} occasione, avanti, et sotto il²¹/ Giudice, tanto agendo, quanto defendendo,/ così, et in quel modo, che qualsivoglia deputato,/ ovvero da deputarsi all'officio della Degana_{ria} d'esso Comune s'intenda anco deputato,/ ed eletto Sindaco della Comunità alle cause/ come sopra, et nel modo come sopra nel termine/ d'esso officio del Consolato, con facultà di stare/ in giudicio, come se fosse statto deputato da/ essa Comunità per instrumento publico di Sin_{dicato} alle premesse cose. Con questa condittio_{ne} che cadun Console, et Sindaco come sopra non/ movi alcuna lite, ovvero causa contra alcun', ove_{ro} alcuni Sondalini, ovvero Forastieri, ne contra/ di lui mossa si proseguisca, senza special licen_{za}, è consenso de suoi Consiglieri./

[96] Delli Forastieri che non si devono alloggiare oltre quattro giorni.²²

50v

E' Anco statuito, che non vi sij persona alcuna del/ detto Comune, ne altro Comune ch'habbi case nel/ Comune di Sondalo, ch'ardischi, ne presumi nel/ avenire alloggiare qualche persone forastiere/ oltre giorni quattro continovi nella sua/ casa propria, quanto pigliata à fitto da altri,/ ne affittare case à tali persone forastiere,/ s'essi alloggianti, et alloggiati non haveranno/ dato idonea sigurtà a requisitione del Con_{sole} di pagar il danno con le spese, quali/ essa Comunità potesse patire, ovvero occor_{rerà} patire per occasione d'essi forastieri;/ è questo sotto pena de fiorini dieci d'oro d'/ esser applicata alla Comunità come sopra./

[97] Ch'il Degano sia tenuto mantenere

²⁰ Giudice.

²¹ Cancellato: qualsivoglia e aggiunto nell'interlinea: il.

²² Sul margine sx: Abolito.

le strade.

E' Anco statuito, ch'il Degano del Commune di Sondalo sia tenuto solecitar bene, et mantenere/ le strade del Commune, alla manutentione delle/ quali si tiene col Commune; è questo sotto/ pena da pagare del suo proprio, dove che/ per tali strade, et deffetto d'esse strade non ac₌/comodate incorresse qualche danno al Commune./

[98] Di non istorzere qualche rovina in preiudicio, et danno di qualche persona.

E' Anco statuito, che non vi sia alcuna persona nel/ Commune di Sondalo di qualsivoglia grado, et con₌/dittione si sij, ch'ardischi, ne presumi istorzere²³/ in qualche modo, ne far istorzere qualche rovina,/ ovvero acqua nelle, et sopra le Communanze del/

detto/

51r

detto Commune di Sondalo in danno, et preiudicio d'/ alcuna persona del detto Commune; è questo sotto/ pena di tutt'il danno, et interesse il danno del/ paziente, et di più sotto pena de soldi quaranta/ imperiali d'esser applicati al Commune./



Veduta di Campo sondalino

²³ Deviare.

**[99] Che qualsivoglia possi condannare
sopra il suo.**

E' Anco statuito, che qualsivoglia persona del detto/ Commune di Sondalo possi, et gli sia lecito condan_{=/}nare qualsivoglia bestiami, che caduna per_{=/}sona haverà ritrovato dannificare sopra le_{=/}sue possessioni, se provarà per²⁴ un testimonio de_{=/}gno di fede, overo per il suo giuramento da/ differire per il Degano, è possi esso dannificato/ condurre essi bestiami all'hosteria²⁵ della Ter_{=/}ra di Sondalo, overo ad altro luogho à ciò/ deputato, et ivi consignare à tal hostiere, overo/ deputato à cognoscere la ragione, et quello/ del quale è il bestiame, overo li bestiami pos_{=/}si domandare ch' il danno s'habbi ad esti_{=/}mare per li stimadori del Commune, se non ha_{=/}verà voluto stare all'estimatione, overo con_{=/}dannatione di quello hà patito il danno,/ è che li porci si possino amazzare per/ quelli, che ritrovano sopra il suo senza pena./

**[100] Ch'il Degano con il Nodaro, et servitore
del Commune vadi à solecitare le sciese, et
li bavoni di Campo Sondalino.²⁶**

51v

E' Anco statuito, ch' il Degano del Commune di Sondalo/ sia tenuto, et obligato d'andare con il Nodaro, et ser_{=/}vidore à solecitare, et procurare le sciese,²⁷ et bavoni/ di Campo Sondalino ogn'anno alle calen[de] del mese/ d'Aprile, et condannare li contrafacienti, come/ nel statuto delle sciese, che s'hanno da mante_{=/}nera, si contiene; è questo sotto pena del danno,/ che porta per li bestiami per quella causa, et/ sotto l'istessa pena il Degano sia tenuto à spese/ del Commune mantenere trè bone drazze nelli/ luoghi soliti insin' alla festa di Santo Michele di/ qualsivoglia anno al detto tenso di Campo, et/ [le] drazze del tenso della Coltura, conforme il/ [s]olito.

**[101] Del tempo dovuto di segare in Campo
Sondalino.²⁸**

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona del/ Commune di Sondalo, ch'ardischi, ne presumi se_{=/}gare, ne fa segare in Campo Sondalino, avanti/ giorni

²⁴ Aggiunto nell'interlinea: un.

²⁵ Come in tante altre realtà della Valtellina, il bestiame sequestrato nei terreni privati o nei tensi veniva portato e custodito nell'osteria comunale, dove il proprietario lo poteva riscattare.


²⁶ Sul margine sx: Abolito.

²⁷ Far mettere in opera.

²⁸ Sul margine sx: Abolito.

vinti del mese di Giugno di qualsivoglia/ anno, cioè il fieno, et avanti le calen[de] del mese/ di Settembre la digoire, et che quel giorno, che/ segarà il detto fieno, et similmente, che si segarà la/ Digoire non si conducino alcuni Armenti con il/ carro, ne senza, et quello il quale haverà contraffatto/ alle premesse cose, sia condannato de soldi cinque/ imperiali per qualsivoglia volta, per qualsivoglia per₌sona, et per qualsivoglia pezzo, è di più ad arbi₌trio del Degano, et del consiglio d'esser applicata/ essa pena al Commune./

essa [sic]/
Del/



Il cap. 102 degli Statuti

52r

**[102] Del salario di quelli, che prendono Orsi,
et Lupi.**

E' Anco statuito, che le persone che prendono nel Com₌mune di Sondalo Orsi habbino, et havere debbino/ per salario, overo remero²⁹ dal Commune soldi qua₌ranta imperiali per qualsivoglia orso grande, et/ soldi venti imperiali per qualsivoglia orsato d'un/ Anno, et quelli, che pre[n]dono Lupi in esso Commune/ habbino, et havere debbino dal Commune soldi/ venti imperiali per qualsivoglia Lupo Grande, et soldi/ dieci imperiali per qualsivoglia Lupato d'un Anno,/

²⁹ Compenso.

consegnando li detti Orsi, et Lupi, overo Orsatti, et/ Lupatti al Degano, overo Console vivi overo morti;/ è che il Console habbi per honoranza da essi, che/ prendono un quarto di carni per qualsivoglia/ orso preso./

[103] Del salario di quelli, che prendono talpi.

E' Anco statuito, che le persone, che prendono Talpi che/ guastano le possessioni del Commune habbino, et/ havere debbino da esso Commune denari sei imperiali/ per qualsivoglia Talpo, da consignare li detti Talpi vivi, overo morti al Degano, overo Console, il/ qual Degano overo Console debbi tagliare un piede/ de à qualsivoglia talpo consegnato, acciò non si con= segni due volte per havere il salario soprascritto./

[104] Delle porte, overo Uschi, che non si devono fare per quali si possi andar nel Tenso della Coltura.

E' Anco statuito, che caduna persona, ch'hà la casa, overo/ casamenti,³⁰ che confinano, overo mettono capo nel Tenso/

52v

della Coltura di Sondalo suddetto non possi in alcun/ modo fare porte, ne uschi³¹ alcuni per li quali si/ possi andare nel Tenso della Coltura sotto pena/ de scudi due per qualsivoglia contrafacente/ d'esser applicata al Commune./

[105] Della pena di quelli, che custodiscono, overo che fanno custodire qualche bestiame³² forastiere in alcuna parte del Commune di Sondalo.³³

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona del detto/ Commune di Sondalo, ch'ardischi, ne presumi/ in alcun modo tenere, ne custodire, overo far/ custodire qualche bestiami nel Commune di Son= dalo, ne in alcuna parte d'esso d'alcune perso= ne forastiere, è questo sotto pena de soldi/ cinque imperiali per qualsivoglia bestia grossa,/ et d'un soldo imperiale per qualsivoglia bestia/ minuta, d'esser applicata essa pena per/ la metà al Commune, et per l'altra metà all'/Accusatore, ch'accusa con un testimonio vero/ con il giuramento, è questo per qualsivoglia giorno./

³⁰ Edifici, in senso generico.

³¹ Uschi.

³² Cancellato: che.

³³ Sul margine sx: Abolito.

**[106] Del Canevaro delle mendanze, che si deve
eleggere.³⁴**

E' Anco statuito, che qualsivoglia Degano, overo Console/ del Commune di Sondalo sia tenuto, et debba/ eleggere un Canevaro ogn'anno à scuodere/ le mendanze,³⁵ et condanne, ch'occorreranno farsi/

nel/

53r

nel tempo del suo Deganato, ò Deganaria, il qual/ Canevaro habbi, et haver debbi soldi cinque imperiali/ per qualsivoglia lira de condanne, è sia te₌nuto rendere conto al Commune, come ancora/ sono tenuti li Canevari./

**[107] Della pena di quelli, che defraudano, overo
sprezzano qualch'ufficio, che gli occorrerà
esser dato.**

E' Anco statuito, che non vi sia persona alcuna nel/ Commune di Sondalo, ch'ardischi, ne presumi/ in alcun modo defraudare,³⁶ sprezzare, overo/ alterare qualche suo ufficio che gli occorrerà/ esser dato nel Commune di Sondalo, è questo/ sotto pena di tutt'il danno, che si potesse porta₌re al Commune, overo à persone del Commune/ per quella causa, è di più sotto pena d'un scudo/ per qualsivoglia volta, ch'haverà contrafatto,/ d'esser applicata essa pena per la metà al/ Commune di Sondalo, et per l'altra metà all'/ Accusatore; Di più che tale defraudatore non/ habbi officio del Commune per anni dieci, cioè/ dalla defraudatione fatta, insin'ad anni dieci/ seguenti./

**[108] Della pena di quelli che non saranno
andati avanti li bovi.³⁷**

E' Anco statuito, che qualsivoglia persone, che condu₌cono bovi, overo altri armenti gionti per li carri/

53v

per la Terra, et ancora per le Ville, overo Contrade/ del detto Commune di Sondalo siano tenute, et deb₌bino andare avanti li detti bovi, overo armenti,/ sotto pena

³⁴ Sul margine sx: Abolito.

³⁵ Contravvenzioni, multe.

³⁶ Derubare, frodare.

³⁷ Sul margine sx: Abolito.

de soldi cinque imperiali per qualsi₌/ voglia volta, et per qualsivoglia persona, d'/
esser applicata essa pena al Commune./

**[109] Delle pene di quelli, che istorzono l'acqua
dalli cornici, canali, overo d'altri acque_
dotti.**

E' Anco statuito, che non vi sij persona alcuna nel/ detto Commune, che per
l'avvenire ardischi, ne presu₌/ ma in alcun modo istorzere, ne far istorzere/ l'acqua
dalli canali, cornici, overo altri condotti,^{38/} che conducono acqua alli Bugli³⁹
tanto nella/ Terra di Sondalo, quanto nelle Contrade d'esso/ Commune per uso
delle dette Terra, et Contrade/ overo persone habitant'in essi, et massime nella/
causa del fuoco, ne rompere essi Bugli, ne⁴⁰ guas₌/ tarli; ne anco estrarre l'acqua
in essi Bugli; è/ questo sotto pena di tutt'il danno che potesse incor₌/ rere tant'al
Commune, quant'à persone, è di più/ sotto pena de soldi dieci imperiali per
qualsivoglia/ volta, d'esser applicata per la metà al Commune, et/ per l'altra metà
all'Accusatore./



Il mulino a Migiondo

³⁸ Condotture dell'acqua in generale.

³⁹ Fontane.

⁴⁰ Cancellato: ne de.

**[110] Che qualsivoglia Degano, overo Console sia tenuto
nel fine del suo officio haver pagato tutti li debiti
del Commune per lui fatti.⁴¹**

E' Anco statuito. che qualsivoglia Degano del Commune/ di Sondalo sia tenuto, et
obligato nel fine del suo/

officio/

54r

officio haver pagato qualonque debiti per lui/ fatti del Commune, ad essi creditori,
ed haver reso/ li conti de ciaschedun credito del Commune, è frà/ otto giorni haver
pagat'al Commune de quello/ che sarà statto debitore esso Degano del detto/
Commune; è questo sotto pena de soldi vinti,/ per qualsivoglia giorno, ch'haverà
dimorato/ à pagare, d'esser applicata al Commune./

**[111] Di non parlare nel Consiglio, se non sopra
quello, che sarà statto proposto.**

E' Anco statuito, che non vi sia alcuna persona nel/ Commune di Sondalo,
ch'ardischi, ne presumi par₌lare nel Consiglio del Commune, et huomini di
Sondalo,/ se non di quello, che sarà statto proposto, overo doman₌dato per il
Degano, overo Imbasciatori del Commune,/ è che quello, ch'incomincia à parlare
non si devi/ impedire⁴² da persona alcuna, sinche haverà detto,/ è così si udiscano
da uno in uno; è questo sotto/ pena à qualsivoglia impediante, overo contrafaci₌
ente de soldi due imperiali per qualsivoglia volta, la qual pena si pigli subito ad
esso contrafaciente è si dispensi per il Degano ivi nel consiglio trà/ essi tutti./

**[112] Di non manifestare quello, che sarà statto
fatto nel consiglio.**

E' Anco statuito, che non vi sij persona alcuna del/ detto Consiglio di Sondalo,
che manifesti⁴³ qualche/

54v

ordinatione fatta in esso Consiglio, se sarà statta/ avisata dal Degano di non
manifestare, è/ questo sotto pena de soldi dieci imperiali per/ qualsivoglia
contrafaciente, et per qualsi₌voglia volta d'esser applicata la pena al/ Commune./

⁴¹ Sul margine sx: Abolito.

⁴² Essere ostacolato.

⁴³ Renda pubblico.

**[113] Del termine di quelli, che sono condannati
à fare le sue difese.**

E' Anco statuito, che qualsivoglia condannato per/ il Degano, et i consiglieri del Commune di Sondalo possi fare la sua difesa, che vorà fare/ nel termine de giorni otto prossimi futuri,/ doppo che saranno statte lette, et publicate/ le condanne alla Berlina⁴⁴ per il Nodaro/ del Commune, et servitore; et doppo li detti/ giorni otto non possino più li condannati defendersi./

**[114] Della pena di quelli, che rissano nella
Vicinanza, overo consiglio del Commune
di Sondalo.**

E' Anco statuito che non vi sij persona alcuna nel/ Commune di Sondalo, ch'ardischi, ne presumi in/ alcun modo rissare, overo incominciar questi_{oni}⁴⁵ nel detto Consiglio, overo Vicinanza del Commune di Sondalo sotto pena de soldi vinti imperiali/ per qualsivoglia volta, et di tutt' il danno del/ detto Commune, dove la colpa della detta rissa/

non/

55r/

non si concludi, il che si deve concludere, d'esser applicata essa pena al Commune./

**[115] Che cadun compratore sia tenuto pigliare
la taglia dal venditore.**

E' Anco statuito, che qualsivoglia compratore sia/ tenuto di pigliare la taglia dal Venditore,/ et in caso, che tal compratore recusasse, ch'il/ Degano possi à requisitione del venditore fare che si metta essa taglia al partito del/ detto compratore, saputa prima la verità/ delle premesse cose./

**[116] Del Capraro, et Porcaro, che si deve
eleggere.⁴⁶**

E' Anco statuito, che il Degano con li Consiglieri/ del Commune di Sondalo sia tenuto ogn'anno alle/ calen[de] del mese di Maggio eleggere un Capraro,/ et un Porcaro per custodire le capre, et li porci/ nel Commune di Sondalo, incominciando

⁴⁴ Luogo dove venivano affissi convocazioni e avvisi vari. Per Sondalo si veda, in particolare: G. SALA, *E il medioevo inventò la gogna*, in "BSAV", n. 13, a. 2010, Bormio 2010, p. 311.

⁴⁵ Discussioni.

⁴⁶ Sul margine sx: Abolito.

dalle/ calen[de] del mese di Maggio insin' alla festa/ di Santo Michele, è ch'habbino per il loro salario/ soldi quattro⁴⁷ imperiali per capra, et soldi quattro per/ porco, et s'intende tanto de maschi, quanto/ de femine./

[117] Che quelli, ch'hanno Capre, et Porci siano tenuti darli al Capraro, et Porcaro.⁴⁸

55v

E' Anco statuito, che qualonque persone ch'habbino Ca₌pre, et Porchi, intendendosi tanto de Maschi, quanto/ de femine d'essa sorte de bestie nel Commune/ di Sondalo siano tenuti, et obligati darli inten₌dendosi come sopra al Capraro, et Porcharo à custo₌dirli, per il salario, et tempo contenuti nel/ precedente statuto, altrimenti che sia lecito à ca₌duna persona del detto Commune che ritrovi/ delle dette bestie, intendendosi come sopra,/ sopra [sic] qualche sue possessioni amazzarle sen₌za pena./

[118] Ch'il Rasegadore sia tenuto rasegare⁴⁹

E' Anco statuito, che il Rasegatore della Rasica⁵⁰/ del Commune di Sondalo sia tenuto, et obli/gato rasegare à qualsivoglia, che vuole fare/ rasegare, è questo per il precio d'un dena₌ro per cadun braccio;⁵¹ è questo sotto pena/ de soldi cinque imperiali per qualsivoglia/ volta, et per qualsivoglia persona, et per/ qualsivoglia hora se havera ricusatot [sic], et/ che sotto la pena suddetta doppo che haverà rasi₌gato per un giorno ad una persona, che/ sia tenuto rasigare l'altro giorno ad un'altra/ persona se gli sarà statto fatto istanza per/ maggiore necessità, la qual pena s'applichi/ al Commune; et di più in caso di contrafazione/ delle soprascritte cose, che la Rasica resti in/ arbitrio del Commune di Sondalo./

Della/

56r

[119] Della pena di quelli, che mettono fuoco in qualche boscho del Commune di Sondalo.⁵²

E' Anco statuito, che da quì in anzi non vi sij per₌sona alcuna di che condittione

⁴⁷ Cancellato: cinque e aggiunto nell'interlinea: quattro.

⁴⁸ Sul margine sx: Abolito.

⁴⁹ Sul margine sx: Abolito.

⁵⁰ Il segantino della segheria.

⁵¹ Misura di lunghezza pari a circa 67 cm. Vedi: *Tavole di ragguaglio dei pesi, delle misure e delle monete in uso nella Provincia di Sondrio con quello del sistema metrico decimale*, Torino 1860, p. 71.

⁵² Sul margine sx: Abolito.

sij, che ardis_{=/} chi, ne presumi in alcun modo di giorno ne/ di notte mettere fuoco in qualche boscho del/ Commune di Sondalo ne in qualche altra parte/ d'esso Commune dove possi incorrere qualche/ pericolo; è questo sotto pena di tutt'il danno,/ et interesse del detto Commune, et overo de/ particolari persone,⁵³ ch'habbi,⁵⁴ et habbi_{=/} no patito danno, et di più sotto pena di lire/ vinticinque imperiali d'esser applicata per la me_{=/} tà al Commune, et per l'altra metà all'Accusa_{=/} tore degno di fede./

[120] Delli Acquaroli, et Canali, che non⁵⁵ si devono fare nelle strade.⁵⁶

E' Anco statuito, che non vi sij persona alcuna nel/ Commune di Sondalo, che per l'avenire ardis_{=/} chi, ne presumi far piovere le canali⁵⁷ delli_{=/} suoi tetti nel mezzo delle strade, ma le dette/ canali faccino piovere da parte quanti sij/ possibile, ne faccino l'Acquaroli⁵⁸ che scorrino/ nelle strade pubbliche della Terra di Sondalo,/ acciò che ogn'uno possi andare per dette stra_{=/} de, ò vie con persone, carri, et altre cose neces_{=/} sarie, senza impedimento delle dette acque delle/

56v

delle [*sic*] Canali, et Acquaroli; è questo sotto pena/ de soldi cinque imperiali per qualsivoglia gior_{=/} no, che saranno statte le dette Canali, et li_{=/} dett'Acquaroli contra il tenore del pre_{=/} sente statuto, er per qualsivoglia persona con_{=/} trafaciente, d'esser applicata essa pena al/ Commune./

[121] Delle Drazze, che si devono serrare.⁵⁹

E' Anco statuito, che cadune persone ch'apriran_{=/} no le Drazze della Coltura, et di Campo/ Sondalino, oltre il tempo di mietere, overo/ di raccogliere siano tenuti, et obbligati di chiu_{=/} dere esse Drazze ogni volta; è questo/ sotto pena de soldi due imperiali per qualsivo_{=/} glia volta, che haverà aperto, et non have_{=/} rà serrato./

[122] Che qualsivoglia citato per il servitore sia tenuto comparire avant'al Degano.

⁵³ Sia a danno del comune sia di privati.

⁵⁴ Cancellato: patito.

⁵⁵ Aggiunto nell'interlinea: si.

⁵⁶ Sul margine sx: Abolito.

⁵⁷ Grondaie.

⁵⁸ Che facciano scorrere acqua deviandola lungo le strade.

⁵⁹ Sul margine sx: Abolito.

E' Anco statuito, che quell', il quale sarà statto citato/ per il servidore ad istanza del Degano sia/ tenuto comparire subito avant'esso Degano;/ è questo sotto pena de soldi dieci imperiali per/ qualsivoglia persona, et per qualsivoglia volta/ d'esser applicata essa pena al Commune./

[123] Della pena di quelli, che vendono ruscha fuori del Commune di Sondalo.⁶⁰

E' anco/

57r

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona, ch'/ ardischi, ne presumi in alcun modo vendere/ ne far vendere Ruscha⁶¹ fuori del Commune di/ Sondalo à qualche persone forastiere, la qual/ ruscha sia fatta in esso Commune, è questo sotto/ pena de soldi dieci imperiali per qualsivoglia/ peso, et de soldi cinque per cadun staro,⁶² d'/ esser applicata essa pena per la metà al Commune,/ et per l'altra metà all'Accusatore degno di/ fede./

[124] Del fieno, che non si deve fare, ne falcolare, se non à certo tempo.⁶³

E' Anco statuito che non vi sij persona alcuna di/ qualsivoglia conditione si sij, ch'ardischi, ne/ presumi in alcun modo fare, ne far fare falco₌lare,⁶⁴ ne far⁶⁵ si falcoli fieno, ne herba in alcu₌na parte del detto Commune di Sondalo sopra/ le comunanze dalla festa di Santo Pietro Apostolo/ in quà, cioè avanti quella festa d'esso anno;/ è questo sotto pena de soldi dieci imperiali per qual₌sivoglia carga⁶⁶ d'esser applicata essa pena/ per la metà al Commune, et per l'altra metà all'/ Accusatore; salvo ch' il Degano possi per neces₌sità dare licenza./

[125] Di non condurre li bestiami à bere in Pradella.

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona/

⁶⁰ Sul margine sx: Abolito.

⁶¹ Corteccia degli alberi.

⁶² Misura di capacità. *Tavole di ragguaglio*, p. 71.

⁶³ Sul margine sx: Abolito.

⁶⁴ Falciare con il falchetto (*fàlcòla*).

⁶⁵ Aggiunto nell'interlinea: si è corretto falcolino con falcoli.

⁶⁶ Carico a spalla.

57v

di che condittione si sij, ch'ardischi, ne presu₌mi condurre alcun bestiame à bereve in/ Pradella oltra mesi trè dell'Anno, cioè/ Novembre, Dicembre, et Genaro condu₌cendo esso bestiame per la strada dritta,/ et questo sotto pena de soldi cinque imperiali/ per qualsivoglia bestia condotta, oltra/ il detto tempo et per qualsivoglia volta,/ ch'alcuna haverà contrafatto alle pre₌messe cose, d'esser applicata essa pena/ al Commune./

**[126] Di non alienare li beni del Commune,
ne dell'Elemosina per quelli, che
li tengono, et lavorano.⁶⁷**

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona,/ qual'habbi, et tenghi qualche beni dal Com₌mune di Sondalo, overo dall'Elemosina/ del Commune, ch'ardischi essi⁶⁸/ alienare, overo barattare senza licenza/ del Degano, et consiglieri; è questo sotto/ pena della nullità de tali alienationi, et/ di più della caducità conforme la forma/ della ragione del Commune quanto delli/ statuti di Valtellina./

**[127] Delle cipate sopra le comunanze
che non si devono fare.**

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona/

di che/

58r

di che condittione sij, ch'ardischi, ne presumi/ fare, ne far fare alcuna cipata⁶⁹ nell'Adda, ne/ in qualche altra parte del Commune di Son₌dalo, et sopra il Commune, dalla qual cipata/ possi incorrere qualche danno al detto Com₌mune, et s'alcuna sarà stata fatta, che mi₌nacci pericolo al detto Commune, che quella per₌sona, overo persone per la quale, overo quali,/ et in nome de quali sia statta fatta, sia tenu₌ta, overo siano tenuti romperla, et portarla/ via; è questo sotto pena di tutt'il danno, che/ potesse accadere, et più de soldi XL.^{ta70} imperiali d'esser applicata al Commune./

[128] Delli legnami, che si conducono dall'in _

⁶⁷ Sul margine: Abolito.

⁶⁸ Segue spazio bianco.

⁶⁹ Palizzata.

⁷⁰ Quaranta.

ondationi delle rovine.⁷¹

E' Anco statuito, che se dall'inondatione di/ qualche rovine, si conducono, et saranno con= dotti qualche legnami sopra le comunanze/ del Commune di Sondalo ch'essi legnami si= ano, et esser debbino del suddetto Commune, et essi legnami si debbino incantare,⁷² et darli/ à chi più offerisce, overo altrimenti si debbino/ dare de patto,⁷³ come meglio parerà, et pia= cerà al Degano, et alli consiglieri, et in questo/ mentre non vi sij alcuna persona, che rimova/ essi legnami per condurli altrove sotto pena/ de soldi quaranta per qualsivoglia legno da/

58v

Lavorerij,⁷⁴ per qualsivoglia carro de legni/ da fuoco, d'esser applicata essa pena per la/ metà al Commune, et per l'altra metà all'Accu= satore con il giuramento all'Accusante./

[129] Della pena di quelli, che lasciano legnami nel fondo delle Valli.⁷⁵

E' Anco statuito, che non vi sij persona alcuna nel/ commune di Sondalo, qual'ardischi ne/ presumi in alcun modo lasciare alcun legname/ nel fondo delle Valli del Commune di Sondalo/ nè in qualch'altra parte dove la rovina possi/ pigliare, et menar via in qualche luoghi in/ preiudicio, et danno di qualche persone, overo/ del Commune; è questo sotto pena di tutt'il danno,/ et interesse, che occorerà patire il Commune/ overo altre persone, per quella causa, et di più/ sotto pena de soldi vinti imperiali per qualsi= voglia capo de legnami, d'esser applicata/ essa pena per la metà al Commune, et per/ l'altra metà all'Accusatore./

[130] Delli Messaggeri, overo Ambasciatori che s'hanno da eleggere.

E' Anco statuito, che per li negocij del Commune/ di Sondalo sarà statt'ispediente⁷⁶ mandare/ in qualche parti alcuno, overo Messi, overo/ Ambasciatori, che sia lecito al Degano, et possi/ esso Degano insieme con li Consiglieri eleg= gere uno, ò più, come gli parerà essere ispe=

diente/

⁷¹ Sul margine sx: Abolito.

⁷² Mettere all'asta.

⁷³ Trattativa privata.

⁷⁴ Legname da opera.

⁷⁵ Sul margine sx: Abolito.


⁷⁶ Necessario.

59r

ispediente, et per li salarij limitati contenuti nel/ statuto del Commune, et essi tali Ambasciatori/ eletti siano tenuti andare, et diportarsi⁷⁷ bene/ in beneficio del Commune, et che non possino ri₌cusare sotto l'istessa pena, che sono tenuti/ ancora l'eletti à qualch'altro officio./

**[131] Della ricevuta, che deve fare il Degano
dalli Messi, ovvero Ambasciatori.**

E' Anco statuito, che il Degano del Commune di Son₌dalo sia tenuto, et debba ricevere li Messi, ovvero/ Ambasciatori che saranno venuti da qualche/ luoghi per li negocij del Commune, et che li Messi/ siano tenuti ivi avanti alli presenti riferire/ quello, ch'haveranno fatto, purchè non sij da/ tener segreto, et tacere avanti molti; E' questo/ sotto pena de soldi vinti imperiali per qualsivo₌glia volta, che non sarà venut' à ricevere/ tali Messi, ovvero Ambasciatori, d'esser applica₌ta al Commune./



Il ponte in legno in loc. San Rocco

⁷⁷ Comportarsi.

**[132] Ch'il Degano sia tenuto mantenere
il ponte dell'Adda, et della pena
di quelli che portano via il legname
d'esso.**

E' Anco statuito, che il Degano del Commune di Sondalo/ sia tenuto, et obligato à spese del Commune di/ mantenere sufficientemente il Ponte dell'Adda/ nel luogo solito; è questo sotto pena di tutt'il/

59v

danno che potesse patire qualche persona; et sotto/ l'istessa pena non vi sij alcuno ch'ardischi, ne/ presumi portar via qualche legnami dal detto/ ponte,⁷⁸ et quell', il quale haverà contrafatto sia/ punito oltra in soldi vinti per qualsivoglia/ capo di detto legname./

**[133] Qualmente l'Hostieri siano tenuti d'accetta
re li bestiami.**

E' Anco statuito, che l'Hostieri⁷⁹ del Commune di Son₌dalo siano tenuti, et obligati accettare qual₌sivoglia bestiame di qualonque sorte siano,/ che gli occorreranno esser condotti tanto li servitori del Commune, quanto per/ altre persone, che ritrovino essi bestiami danni₌ficare⁸⁰ sopra le sue possessioni, et doppo che/ haveranno accettato essi bestiami non siano/ tenuti essi Incantatori, overo hosti interlas₌sare, se non pagati à lui⁸¹ danari sei per/ caduna bestia grossa, et danari trè per/ caduna bestia minuta, et pagate l'altre/ spese fatte da essi bestiami, delle quali/ spese si stia al giuramento d'essi Hostieri/ da differirgli per il Degano; è questo sotto/ pena de soldi vinti imperiali per ogni volta,/ ch'haverà ricusato accettare, d'esser appli₌cata essa pena al Commune./

**[134] Qualmente l'Hosti siano tenuti ricevere
li pegni dal Servitore.**

60r/

E' Anco statuito, che l'Hosti del Commune di Sonda₌lo siano tenuti, et obligati ricevere dalli Servit[ori]/ del Commune di Sondalo, et dalli famegli dell'/ Officiali

⁷⁸ Evidentemente il ponte era in legno, pertanto si vietava l'asportazione di qualche parte lignea.

⁷⁹ Osti, gestori dell'osteria comunale.

⁸⁰ Recare danno.

⁸¹ Cancellato: 6.

tutti li pegni per essi derobbati,⁸² et pigliati alle persone del detto Commune, et pagare ad/ essi Servitori la sua mercede meritevole, et/ nel termine de duoi mesi doppo la ricevuta/ d'essi pegni, caduna persona di chi sarà statto/ qualche pegno, overo pegni possi scuodere⁸³ quello,/ overo quelli, pagando ad essi Hosti, overo Hoste/ per essi di chi siano li pegni quella mercede/ meritevole da essi Hosti pagata ad essi servitori,/ overo famegli; è questo sotto pena de soldi die_{ci} imperiali per qualsivoglia volta, ch'haverà/ ricusato ricevere essi pegni, et nel termine suddetto/ dare ad essi derobbati, et che pagano, d'esser/ applicata essa pena al Commune./

**[135] Dell'incanti dell'hosterie overo alberghi/
del Commune di Sondalo.⁸⁴**

E' Anco statuito, che il Degano, et Consiglieri del/ Commune di Sondalo volendo far incantare,/ overo far mettere all'incanto qualche hospitiij,/ overo hosterie da farsi nel Commune di Sondalo siano/ tenuti, et obbligati farsi dare sigurtà sufficiente_{mente} [sic] da ogni persone, che voglino incantare,/ et pigliare dal incanto per persone, che sosten_{tano} carichi in esso Commune di Sondalo di dare,/ et nummerare alla mano li denari dell'incanto,/

60v

overo del datio alli soprascritti Degano, et consiglie_{ri} à nome del Commune, et d'osservare qualon_{que} capitoli, et odinationi, che ad essi incan_{tatori}⁸⁵ saranno presentate, et lette per li so_{prascritti} Degano, et Consiglieri; è questo sotto/ pena alli suddetti Degano, et Consiglieri di tutt' il danno, et interesse, ch'il Commune di Sondalo/ occorrerà patire, in caso della sigurtà che/ non s'è data sufficiente [sic] ad esso Commune./

**[136] Che capitoli si devon'osservare per
l'Incantadore dell'Albergo della
Terra di Sondalo.⁸⁶**

E' Anco statuito, che l'Incantatore, overo l'Hoste/⁸⁷ dell' / hosteria, overo hospitio sia tenuto, et obligato/ d'attendere, et osservare, et mandare ad/ essecutione l'infrascritti capitoli, che gli saranno/ statti presentati, et letti nel tempo de l'incanto./

⁸² I pegni sottratti agli insolventi, quale cauzione.

⁸³ Riprendere il pegno.

⁸⁴ Sul margine sx: Abolito.

⁸⁵ Rilevatori dell'asta.

⁸⁶ Sul margine sx: Abolito.

⁸⁷ Cancellato nella riga successiva: non possi fare, esso ospitio, overo l'officio.

D'esser applicata come di sotto.
 Et se l'Incantatore non possi in alcun modo
 prestare danari, o prestato danari
 ad alcuna persona del detto Comune, ne
 ad alcuna persona del detto Comm. fare
 qualche contratto, ouero distretti sotto
 pretesto, et speranza di vi hauere
 tali danari et tali contratti, ouero distretti
 in pagamenti del cibo, ouero beuanda; ma
 doppo quelli uoler conquire tal pagam^{to}
 per li danari prestati, ouero alcune
 cose, barate, e così defraudasse il soprastato
 capitolo come di sopra; e questo sotto pena
 contenuta nel prossimo capitolo, d'esser
 applicata come di sotto.

Il cap. 136 degli Statuti con la macchia che rende difficile la lettura

E' prima ch'esso Incantatore, ouero hoste non possi/ fare esso hospitio, ouero
 l'ufficio dell'hospitio/ in tutto, ne in parte per le persone terriere/ fuori della casa
 del Commune situata nella/ piazza d'esso Commune, ne per persone foras, tiere
 fuori del circovito della Terra di Son, dalo, se non altrimenti quanto come di sotto/
 sarà statto capitolato, et ordinato per il conse, glio del Commune; è questo sotto
 pena d' un scudo d'oro per qualsivoglia persona, /

et/

61r⁸⁸

et qualsivoglia volta [che haverà contrafatto] d'esser tolta dà [quel Incantatore
 sopra detto] et d'esser applica[ta *****]⁸⁹/

Item ch'esso Incantatore [ouero Albergatore sij]/ obbligato, et tenuto [scaldare

⁸⁸ La pagina 61r presenta una vasta macchia che rende difficoltosa la lettura, pertanto nelle integrazioni vi potrebbero essere dei termine non del tutto corretti, ma che comunque non stravolgono quanto stabilito nel capitolo. Meno complessa la lettura della pagina seguente, cioè la 61v.

⁸⁹ Impossibile integrare la seconda metà della riga, essendo illeggibile.

suficientemente la stufa⁹⁰/ della casa del Comune [ogni giorno ***]/ di⁹¹ Genaro nelle di cui calen[de] anchora/ incominci fare quell'hospicio, di Febraro,/ Novembre, et Decembre, nel ultimo giorno/ del quale inclusivamente lasci di fare quell'of₌ ficio, et similmente nella sera di qualsivoglia gior₌ no delli detti quattro mesi far lume in essa stu₌ fa in sin'ad hore due della notte seguente;/ è questo sotto pena d'un scudo d'oro per/ qualsivoglia volta ch'haverà contrafatto, tant'/ in non scaldare, quanto luminare come sopra/ d'esser tolta da lui, et d'esser applicata/ come di sotto./

Item, ch'esso Incantatore, overo Albergatore non/ possi in alcun modo dare, ne far dare à/ qualche persone del detto Comune di Son₌ dalo, pane, vino, carni, formaggio, overo altro/ cibo, ne bevanda à credenza⁹² alcuna, ne ancora/ fare qualche tessere;⁹³ è questo sotto pena della per₌ dita di tutto tal credito, et di più de scudi/ dieci d'oro d'esser tolta da esso Incantatore/ per qualsivoglia volta, ch'haverà contrafatto, /

61v

et d'esser applicato come di sotto./

[Item ch'esso] Albergatore non possi in alcun modo/ [similmente] dar ad imprestito danari/ [anche in persona] del detto Comune, ne/ [in alcuna persona] del detto Comune fare/ qualche contratti, overo distratti⁹⁴ sotto/ però pretesto, et speranza di rihavere/ tali denari et tali contratti, overo distratti/ in pagamento del cibo, overo bevanda; mà/ doppo quelli voler conseguire tal pagamento/ per li denari imprestati, overo alcune/ cose barate, è così defraudasse il soprascritto/ capitolo come di sopra; è questo sotto pena/ contenuta nel prossimo capitolo, d'esser/ applicata come di sotto./

[137] Dell'hospitij, overo hostarie, et betolini che non si devono fare.⁹⁵

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona/ di qualonque conditione si sij

⁹⁰ *Stiia*: il locale foderato in legno riscaldato da una *pigna* (nel dialetto di Sondalo *fornèl* o *furnèl*) in muratura.

⁹¹ Uno spazio bianco precede: di.

⁹² A credito.

⁹³ Libretto dove venivano annotati i crediti.

⁹⁴ “Distretto. Questa voce è il sinonimo di scioglimento di contratto, di stralcio di società, e significa il recesso delle parti da una convenzione o contratto trattato e concluso per causa di un errore posteriormente scoperto nel dato consenso, e di difetto nel soggetto della convenzione [...]. Il distretto è frequente nelle operazioni di commercio, specialmente nelle locazioni, compra e vendita perché facilmente qualche diversità di connotati, di usi o di espressioni somministra i mezzi d'intentare il fine del contratto per mancanza di consenso.” A. MELANO DI PORTULA, *Dizionario analitico di diritto e di economia industriale e commerciale*, Torino 1859, pp. 438-439.

⁹⁵ Sul margine sx: Abolito.

riservati l'In_{=/} cantatori dell'hospitij, che oltra il vino da/ quattro bocali et da li in
sù ardischi, ne/ presumi in alcun modo direttamente, ne indi_{=/} rettamente di giorno,
ne di notte nelle loro/ case, ne altrove dare, ne far dare à qualche/ persone overo
terriere, overo forastiere ne/ pane, vino, carni, ne formaggio, ne altro/ cibo, ne
bevanda, ne alloggiare, ne far/

alloggiare/

62r

alloggiare qualche persone intendendosi con/ qualche colore quesito, overo modo
dell'hos_{=/} pitio, overo betolino,⁹⁶ ne fare altre simili co[se,]/ è questo sotto pena
de scudi dieci d'oro [per]/ qualsivoglia volta, ch'alcuno haverà con[tra]_{=/} fatto,
d'esser tolta da esso, et applicata co[me]/ di sotto./

**[138] Della pena di quelli, li quali haveranno
dato vino ecc. doppo due hore di notte
à qualche persone.**

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona/ ò Hosti, overo Canevari, overo
qualsivoglia/ altra persona di che conditione si sij,/ che nella Terra di Sondalo,
overo di/ quà dall'Adda ardischi, ne presumi in/ alcun modo dare, ne far dare à
qualche/ persone del detto Commune pane, vino, carni,/ formaggio, n'altro cibo, ne
bevanda dop_{=/} po due hore della⁹⁷ notte seguente, riservato/ caso accidentale, verbi
gratia, per amalati,/ et persone che vengono novamente di not_{=/} te nel Commune di
Sondalo, che vogliono/ mangiare, overo bere; è questo sotto pe_{=/} na de scudi trè
d'oro per qualsivoglia/ contrafaciente, et per qualsivoglia volta d'/

62v

esser applicata come di sotto./

**[139] Della pena di quelli, che fingono
havere caso accidentale.**

E' Anco statuito, che non vi sij alcuna persona di che/ conditione si sij, ch'ardischi,
ne presumi in alcun/ modo andar' à domandare doppo due hore/ di notte à qualche
persone nella Terra di/ Sondalo, overo ancora nel circovito di qua/ dall'Adda,
overo all'Hoste, overo al Cane_{=/} varo, overo à qualch'altra persona del/ Commune
pane, vino, carni, ne formaggio,/ n'altro cibo, ne bevanda dicendo havere/ caso
accidentale, et poi non havere, et/ cosi defraudare al suddetto capitolo. E' questo

⁹⁶ Vendita al minuto di vino presso un privato, lecito solo in determinate occasioni, come feste particolari o fiere.

⁹⁷ Aggiunto nell'interlinea: la.

sotto pena de scudi trè d'oro per/ caduna volta, et per qualsivoglia perso_{=/} na, d'esser applicata essa sicome di sotto./

**[140] Del Canevaro dal vino, che
si deve eleggere.⁹⁸**

E' Anco statuito, che dal Degano, et Consiglie_{=/} ri del Commune di Sondalo s'elegga ogn'/ anno un Canevaro per la Canevaria del/ vino del Commune da farsi per esso nella/ Caneva solita del Commune incominciando/ nelle Calen[de] di Genaro di qualsivoglia anno,/ et finiendo nel ultimo giorno di Xmbre⁹⁹ d'/ esso anno; et faccino ch'il detto Canevaro/ dia sigurtà sofficiente [sic] per persone soffi_{=/}

cienti [sic]/

63r

cienti [sic], che sostengono carichi in esso Commune/ di Sondalo d'osservare li capitoli, et ordini,/ che gli saranno statti presentati, et letti p[er]/ il Degano, et Consiglieri, per li quali ancora/ si dia il giuramento ad esso Canevaro d'esse[r]_{=/} cire il dett'ufficio della Canevaria bene giu[sta]_{=/} mente, et lealmente, et à buona fede, senza frau_{=/} de; è questo sotto pena ad essi Degano, et Consiglieri di tutt'il danno, che potesse patire il Commune, non servati per il Degano, et/ Consiglieri quelle cose che si devono servare ut supra/ al qual'ufficio d'esser accettato come sopra sia te_{=/} nut'il Canevaro eletto sotto l'istessa condittione,/ ch'è tenuto ogn'un' eletto à qualch'ufficio per/ vigore del statuto compreso in questo volume/ sott'il n.^o 100./

**[141] Che capitoli si devon'osservare dal
Canevaro dal vino del Commune
di Sondalo.¹⁰¹**

E' Anco statuito, che il Canevaro dal vino del Commune/ di Sondalo sia tenuto, et obbligato attendere, et/ servare,¹⁰² et essequire l'infrascritti capitoli, et or_{=/} dinationi, oltra qualonque altre cose¹⁰³ che gli saranno/ statte presentate, et lette al tempo dell'elet_{=/} tione per il Degano, et consiglieri del detto/ Commune di Sondalo./

⁹⁸ Sul margine sx: Abolito.

⁹⁹ Dicembre.

¹⁰⁰ Segue spazio bianco, quindi manca il n° di riferimento.

¹⁰¹ Sul margine sx: Abolito.

¹⁰² Rispettare e osservare.

¹⁰³ Aggiunto nell'interlinea: cose.

Et prima, ch'esso Canevaro doppo che sarà stat' eletto¹⁰⁴ sia tenuto et obligato andare insieme con il Compratore, overo compratori dal vino, che si deve, /

63v

o devono eleggere per il Degano, et consiglieri/ à comprare quattro botti di vino, è più, ò/ meno come ad essi compratori per¹⁰⁵ l'imposizione del Degano, et consiglieri meglio parerà, / et piacerà, et promettere à tali venditori/ d'esso vino, et in tutto obligare se¹⁰⁶ il Canevaro di pagare esso vino al termine, / che s'occorrerà pigliare, se converrà pigliarlo à credenza; è questo sotto pena/ ad esso Canevaro di tutt' il danno, che patirà il Commune per defetto, et colpa della detta/ promessa, et obligatione non fatta; et di più/ di scudi trè d'oro d'esser tolta da lui, et/ applicata come di sotto. /

Item che sia tenuto, et obligato esso Canevaro dare/ et numerare ad esso Degano li danari, ch' / haverà havuto del vino d'una botte venduta alla minuta,¹⁰⁷ et così di botte in botte/ è questo sotto pena come di sopra; et sotto/ l'istessa pena sia tenuto il Degano procurare/ per qualsivoglia botte di vino venduto, et/ essi danari, quali doverà avere esso Canevaro/ del vino venduto alla minuta, et conforme/ la forma dell'infrascritti statuti, pigliare et/ mandare à comprare d'altro vino con essi/ danari, così che compra il vino della Caneva/ del Commune con li danari, et non à credenza. /

Item, ch'esso Canevaro finit' il termine d'essa Caneva varia possi compensare al Commune, overo all' /

Agenti/

64r

Agenti per esso stari tre di vino per qualsivoglia carro di vino sono venduti; è questo per/ il callo del detto vino. /

Item, ch'esso Canevaro finit' il termine d'essa [Cane]va varia habbi et haver debba soldi vinti [imperiali]/ per qualsivoglia carro di vino all' hora [ven]duto, è questo per il suo salario. /

Item, ch'esso Canevaro non possi essercire, overo/ fare l'ufficio d'essa canevaria, se non nella Caneva solita del Commune, et non à casa sua, se non per persone che portano altronde,¹⁰⁸ et che/ non mangiano, overo bevono ivi; E' questo/ sotto pena de scudi tre d'oro per qualsivoglia/ volta, ch'haverà contrafatto, d'esser tolta da esso/ Canevaro, et applicata come di sotto. /

¹⁰⁴ Aggiunto nell'interlinea: sia tenuto.

¹⁰⁵ Aggiunto nell'interlinea: l'.

¹⁰⁶ Segue spazio bianco.

¹⁰⁷ Il cui vino sia venduto sfuso.

¹⁰⁸ Portano il vino fuori dalla *caneva*.

Item, ch'esso Canevaro non possi vendere, ne far venere pane, vino, formaggio, ne carni à qualche/ persone del detto Commune di Sondalo à credenza alcuna reservat' il vino à boccali quattro/ et dali in sù, ne fare alcune tessere; E' questo/ sotto pena della perdita di tal credito, et di/ più sotto pena de scudi dieci d'oro per qualsivoglia persona, et volta, ch'haverà contraffatto/ d'esser applicata come di sotto./

Item, ch'esso Canevaro non possi imprestare danari/ fraudolentemente ad alcuna persona del detto Commune/ di Sondalo, ne con essi fare qualche contratti, ne/ distratti sotto pretesto, et speranza di rihavere/ tali denari, overo tali contratti in pagamento/ del cibo, et bevanda, et puoi volere conseguire/

64v

li danari, overo altre cose per li danari imprestati, overo altre cose baratate, et così/ defraudasse il soprascritto capitolo come di sopra,/ è questo sotto la pena suddetta d'esser tolta, et applicata come di sotto./

Item ch'esso Canevaro sia tenuto, et obligato dare, et/ vendere vino à quattro boccali et da lì in su/ à tutte le persone del detto Commune che danno/ sigurtà sufficiente [sic] di pagare ad esso Canevaro/ esso vino doppo che sarà andato fuori dell' officio della canevaria; è questo sotto pena de scudi trè d'oro per qualsivoglia/ persona, et per qualsivoglia volta, ch'haverà ricusato, d'esser applicata come di sotto./

Item, ch'esso Canevaro non possi dare, ne vendere/ overo far dare, ne vendere vino à qualche/ persona oltra stara due per qualsivoglia/ botte, overo condotta de carri tre di vino/ senza licenza del Degano; è questo sotto/ pena d'un scudo per qualsivoglia persona/ et volta, ch'haverà contraffatto; d'esser applicata/ come di sotto; et ch'il Degano sotto¹⁰⁹ la pena/ suddetta non possi, ne debba dar licenza, senon/ per caso accidentale, cioè per elemosina,/ et paiolente,¹¹⁰ overo amalati, et simili./

[142] Della misura da farsi per l'Hosti, et Canevari di Sondalo.

E' Anco statuito, che l'Hosti, et Canevari dal/ vino del Commune di Sondalo siano tenuti,/

et/

¹⁰⁹ Aggiunto nell'interlinea: la.

¹¹⁰ Donna nel periodo del puerperio. Secondo Remo Bracchi, il termine deriva dal lat. *palĕa* «paglia», per inerzia dell'antica usanza di partorire sulla paglia o di sigillare con paglia tutte le fessure della camera dove giaceva la donna sgravata, per timore che il vento maligno entrasse nell'utero, gonfiandolo (REW 6161; DEI 3,1953; VEI 540).

65r

debbino, et siano obligati empire bene la mi_u sura, et Buzola,¹¹¹ è così bene in ogni modo, [et]/ giustamente misurare; così ch'ogn'uno ha[bbi il]/ suo; è questo sotto pena d'un scudo d'o[ro per]/ caduna volta ch'haberà contrafatto d'[esser]/ tolta da quelli, et da qualsivoglia di [loro d']/ esser applicata come di sotto./

**[143] A chi s'applichino le pene delli soprascritti
capitoli, et statuti, dal statuto dell'
incanti dell'hosterie in quà.**

E' Anco statuito che le pene nominate nelli statu_u ti, et capitoli scritti in questo volume dal statuto/ dell'incanti dell'hosterie in quà, et le pene/ dell'infrascritti capitoli della limitatione del/ pane, et delle carni, s'applichino per terzo,/ cioè la terza parte al Magnifico Signor Podestà/ di Tirano, una terza parte alla Comunità/ di Sondalo, et l'altra terza parte all'Accu_u satore degno di fede con il giuramento all'/ Accusante.

**[144] Della limitatione delli precij del pane,
et Carni.¹¹²**

E' Anco statuito, che quelli, li quali vogliono far,/ et vendere pane di formento, et carni di che/ sorte siano, siano tenuti, et obligati osservare/ l'infrascritte cose, cioè/
Che s'il formento valerà da lire dodeci insin' /

65v

in quattordeci per qualsivoglia soma si facci/ il pane à conto d'oncie¹¹³ per qualsivoglia soldo¹¹⁴/

[Et] se valerà il formento da lire quatordecì insin' / in sedici si faci il pane d'oncie undeci/ per qualsivoglia soldo./

[Et]t se valerà esso formento da lire sedici insin' / in diece otto si facci il pane à conto d'oncie/ dieci per qualsivoglia soldo./

E' se valerà esso formento da lire diece otto/ insin'vinti si facci il pane à conto d'oncie/ nove per soldo./

Da lire poi vinti, in vinti due si facci il pane/ à conto d'oncie otto per qualsivoglia soldo./

Da lire poi vinti due insin'in vinti quattro si/ facci il pane à conto d'oncie sette per qualsi_u voglia soldo.

Da li poi in sù, et similmente in giù delli detti/ precij, si facci il pane, secondo

¹¹¹ Recipiente per il vino sfuso che serve come misura.

¹¹² Sul margine sx: Abolito.

¹¹³ Segue spazio bianco. L'oncia equivale a 27 grammi circa. *Tavole di ragguaglio*, p. 71.

¹¹⁴ Segue spazio bianco.

che il detto/ formento valerà ad arbitrio dell'Agenti/ à nome d'esso commune di Sondalo./

E' che detto pane di formento non si possi fare/ meno della pesa, ancorchè si venda fuori/ del Commune in quantità, ovvero alla minuta,/ sotto le pene come di sotto; è questo per qualsivoglia pane, et per qualsivoglia persona, et volta/ che sarà statto contrafatto./

Item, che le carni di vitello, vitelle lattenti, castrati,/

et/

66r

et agnelli grassi, che siano buone, et sufficienti [*sic*]/ si diano à conto de soldi due imperiali per [qual]sivoglia lira grossa¹¹⁵ delle dette carni, in[comin]ciando dalle Calen[de] di Genaro di qualsiv[oglia] anno insin'alle calen[de] di Giugno all'[hora] veniente./

Et dalle dette calen[de] di Giugno, insin'alle ca[lende]/ di settembre/ inclusivamente all'ora venienti/ si diano à conto de soldi duoi, et denari/ sei¹¹⁶ imperiali per qualsivoglia lira grossa/ delle predette carni./

Et da lì in anzi dalle dette calen[de] di Settembre insin'alle calende di Genaro all'ora veniente/ per il precio, et à conto come all'ora dall'/ Agenti à nome del Commune sarà statta ordina/ to, et che le predette, et infrascritte carni non si possino vendere à qualche forastieri per/ maggior precio, che si vendono in esso Commune/ di Sondalo, sotto pena come di sotto./

Le carni de capretti poi buoni, et sufficienti [*sic*] à conto/ de soldi due, et denari sei imperiali per qual]sivoglia lira grossa, cioè di pesa d'once tren]ta per lira tutto l'anno./

Le carni de Manzi, Castrati, Manze, et Nogie,¹¹⁷ che/ non fanno latte, ne saranno pregne¹¹⁸ hanno or]dinato ancora che si vendino, et diano à conto/ d'un soldo, et de denari nove imperiali per/ qualsivoglia lira grossa come sopra./

Le carni delli caproni non castrati, capre, pecore,/

66v/

vacche¹¹⁹ hanno statuto il precio d'un/ soldo, et de denari sei imperiali per ogni

¹¹⁵ Misura di peso equivalente a circa 8 etti. *Tavole di ragguaglio*, p. 71.

¹¹⁶ Cancellato: due.

¹¹⁷ Capra di un anno, dal lat. *annuculus, annucula* "di un anno". Cfr. R. BRACCHI, *Genetliaci nella fattoria. Denominazioni di animali sul conteggio degli anni*, in "Atti del Sodalizio glottologico milanese" 7, Milano 2012, (pubblicato on line: <http://riviste.unimi.it/index.php/asgm/article/view/3456/3624>).

¹¹⁸ Gravide.

¹¹⁹ Segue spazio bianco.

lira/ grossa, et ciò tutt' il circolo del tempo, doppo/ che dalla festa di Santo Giorgio insin' alle cal[ende]/ di Giugno l'agenti dell'istesso Commune saranno/ avvertito [sic] che questa sorte de carni communemente/ corrino,¹²⁰ et dalle calen[de] suddette di Giugno, insin' / alle calen[de] di Settembre possino ancora essi/ all' hora agenti¹²¹ ad essi parerà giuri_ dico aggiungere danari tre imperiali; Li quali termini/ passati s*h**anno¹²² poi voluto, che/ si vendino, et si diano per il precio, et à/ conto del soldo soprascritto, et de danari sei/ imperiali per ogni lira grossa./

Alle quali cose tutte limitate, s'alcuno haverà/ contrafatto, sia punito in soldi dieci imperiali/ per ogni pane d'un soldo, et ogni volta che/ qualsivoglia pane si trovarà tutto di minor/ pesa, quanto¹²³ è statto singolarmente dichia_ rato come sopra, et di più tal pane si possi senza/ pena tagliare, et così tagliato si dia alli poveri/ per l'agenti, overo per li deputati à ciò del commune/ di Sondalo./

Et quelli, che vendono carni, oltra la suddetta limi_ tatione siano puniti nella pena de soldi dieci/ imperiali per qualsivoglia lira grossa./

Nelle quali pene non incorrino l'Hosti Incantatori/ se non altrimenti sarà statt'ordinato per l'Agenti/ del Commune di Sondalo ch'hanno à venire,/

mà/

67r

mà li Canevari presenti et futuri, et altri come sopra/ venditori si come di sopra. Le quali pene/ s'applicino come nel soprascritto statuto sott' il n°.¹²⁴

[145] Qualmente li Degani siano tenuti notifi_ care all'ufficio li contrafacienti à certi statuti, et ordini.¹²⁵

E' Anco statuito, che il Degano vecchio, il qua_ le rimane consigliere del Degano novo, et/ similmente esso Degano novo, et caduno per/ l'avvenire d'anno in anno siano tenuti, et/ obligati notificare ogni contrafacienti, et/ qualsivoglia volta, ch'haverà contrafatto/ alli statuti, et capitoli posti in questo volume,/ et sin' hora scritti dal statuto dell'Incanti/ dell'hosterie in qua posto al n.°¹²⁶ frà die_ ci giorni doppo la contrafattione, all'ufficio/ del Magnifico Signor Podestà di Tirano; è

¹²⁰ Aumentino di prezzo.

¹²¹ Segue spazio bianco.

¹²² Il termine è parzialmente cancellato con un'aggiunta poco chiara nell'interlinea.

¹²³ Cancellato: sono.

¹²⁴ Il n° non è leggibile a causa di una macchia o potrebbe non essere stato riportato, come altrove, dal notaio.

¹²⁵ Sul margine sx: Abolito.

¹²⁶ Segue spazio bianco.

questo/ sotto pena, nella quale cadun Degano, è tenu_ to, et obligato notificare l'altri delitti¹²⁷ al predetto/ officio, è questo se li suddetti Degano novo, et/ vecchio saranno in dolo, et colpa, dove poi/ non saranno in dolo, et colpa, ch'all' hora à/ tal pena siano tenuti li tali defraudati in/ essi statuti, capitoli, et ordini dove nel termine/ de giorni sei quelle tali contrafazioni, overo/ defraudationi non saranno notificate alli suddetti/ Degani, overo al prefato officio, alla quale/ notificatione nel modo come sopra li statuenti hann'/ aggravato, et similmente aggravano essi defraudati,/

67v

et altre persone, che sanno che sono tenuti/ deponere nella pena come sopra./

[146] Delle pene delli Consoli, che non fanno le dovute essecutioni.

E' Anco statuito, ch'il Console con il suo consiglio/ sia tenuto, et debba à tutto suo potere dili_ gentemente ricercare quelli, che contrafanno/ all'Ordini, capitoli, et statuti sudetti, et/ contra essi irremisibilmente procedere, et/ punire per la qualità delle contrafazioni/ secondo la dispositione delli statuti, capi_ toli et provisioni come sopra, facendo de_ robbare, et far pegno ad essi, et dispensare/ li pegni frà trè giorni, insin' alla sodis_ fattione delle pene, nelle quali li tali con_ trafacenti saranno incorsi, senza pro_ cesso alcuno da farsi; è questo sotto/ pena del doppio delle pene, ne quali tali con_ trafacenti saranno incorsi, la qual pena/ si tolga irremisibilmente alli detti Console, et/ suo consiglio d'esser applicata al Commune: overo/ si ritenga del suo salario à qualsivoglia alla/ rata del guadagno delle pene d'esser tolte/ da essi contrafacenti; è questo oltra la/ notificatione da farsi d'altre contrafazioni/ sicome nel soprascritto capitolo prossimo, al/ quale il presente statuto non nulli.^{128/}

L'ultimi statuti annullino¹²⁹ li primi. [147]

E' /

68r

E' Anco statuito, che l'ultimi statuti deroghino/ li primi in quanto l'un l'altro si contradicono,/ in quello, che à se contradicono, et non altri_ menti s'si¹³⁰

¹²⁷ Reati.

¹²⁸ Non annulli.

¹²⁹ Cancellato: non.

¹³⁰ Se si.

ritrovassero alcuni in questo v[o]lume che l'un l'altro si ripugnino.^{131/}

**Et li predetti statuti si debbino osser[]
vare perpetuamente. [148]**

E' anco statuito, che tutti li predetti statuti, et/ ordini, provisioni, et capitoli si debbino/ osservare, et attendere perpetuamente, et/ ad essi non contradire per alcuno sotto le/ predette pene, et sicome in detti statuti si/ contiene, congruemente refferendo le sue cose/ à sue cose, non ostanti qualche ordini,/ capitoli, et provisioni da farsi per alcuni/ Consoli, ovvero¹³² Consiglio./

68v¹³³

70r

**Rubrica della reformatione dell'
Ordini del Commune di Sondalo.**



La pagina della riforma del 1607 degli Statuti

¹³¹ Contrastino.

¹³² Cancellato: de.

¹³³ Pagina bianca. Mancano le pp. 69r e 69v. Si passa direttamente alla p. 70r.

**Tavola, ovvero Rubrica della Riforma
dell'ordini dell'Università di Sondalo
fatti l'anno 1607.**

Dell'ordine per eleggere il Degano, et altri officij.	à fog. 73 Cap. 1./
Ch[e] colui, ch'è statto Degano non possi per anni cinque subsequenti esser astretto.	à fog. 74 C. 2./
D[el] salario del Nodaro della Communità.	fog. 73 C. 3./
[Off]icio delli Scoditori delle taglie.	à fog. 74 C. 4./
Dell'officio dell'Estimatori	à fog. 74 C. 5./
Che si scodino li legati.	à fog. 74 C. 6./
Officio delli Conservatori.	à fog. 75 C. 7./
Officio delli Saltari	à fog. 75 C. 8./
Ch'ogn'un'esserciti l'officio suo in/ persona.	à fog. 76 C. 9./
Ch'il Degano facci essecutione	à fog. 76 C. 10./
Che li campi siano serrati tutt'il/ tempo.	fog. 76 C. 11./
Della pena de quelli, che pascolano/ nelli prati.	à fog. 76 C. 12./
Della pena di quelli, che pascolano ¹³⁴ la primavera.	à fog. 77 C. 13./
Della pena de quelli, che pascolano/ nelli/	
71r	
nelli prati del piano, se non hanno prati.	à fog. 77 C. [14.] /
Della pena de quelli, che fanno herba.	à fog. 77 C. [15.] /
Che tutti li prati in piano sijno in tenso.	à fog. 77 C. [16.] /
Che non si possi tenere bestiame di/ mercantia oltre tre giorni, et del_/	
la pena.	à fog. 78 C. [17.] /
Accresimento delle pene, à chi contra_/	
farà.	à fog. 78 C. 18./
Tenso del boscho di Frontale.	à fog. 78 C. 19./
Pena à chi deruscherà.	à fog. 78 C. 20./
Che non si conceda licenza di condurre il legna_ /	
me fuori del Territorio di/ Sondalo.	à fog. 78 C. 21./

¹³⁴ Cancellato: in.

Della pena à chi condurà legname fuo_ / ri del Territorio di Sondalo senza licenza.	à fog. 79 C. 22./
Della pena à chi condurà fuori calcina.	à fog. 79 C. 23./
Che niuno forestiere possi tagliare.	à fog. 79 C. 24./
Della pena à chi contrafarà sopra la/ Terra di Sondalo.	à fog. 79 C. 25./
Che li Rasegheri non possino rasegare_ / senza licenza del Degano.	à fog. 79 C. 26./
Che siano serrati, ò stoppati li Bavo_ / ni, et Drazze.	à fog. 80 C. 27./
Che l'Hoste non dij da magnare à / Terrieri.	à fog. 80 C. 28./
Prohibitione de Bettolini.	à fog. 80 C. 29./
Pena del Canevaro, che contrafarà.	à fog. 80 C. 30./
71v	
Che l'ufficio della Caneva s'incanti.	à fog. 81 C. 31./
Che siano eletti due Compratori da vino.	à fog. 81 C. 32./
Obligo del Canevaro, et pena.	à fog. 81 C. 33./
Della pena del Degano, et consiglio che / non castigheranno	à fog. 81 C. 34./
Della pena de quelli, che tagliano per / scese, et simili.	à fog. 82 C. 35./
Delli legnami tolti con licenza si metti_ / no in opera nell'istess'anno.	à fog. 82 C. 36./
Delle licenze, che dar si debbino, / limitatione d'esse, et del libro / sopra ciò.	à fog. 82 C. 37./
Delle differenze, che vertiranno tra / la Communità, et particolari.	à fog. 83 C. 38./
Ch'ogn'uno pigli la taglia delli beni / quali possede, et compra.	à fog. 83 C. 39./
Che la grassa non sij levata fuori delle / communanze.	à fog. 84 [sic] C. 41./
Ordine sopra il Monte della Pietà.	à fog. 83 C. 40./
Delli Confini del tenso delle Pecore della / Contrada di Taronno, sin'alla Contrada / di Mondadicia inclusivamente.	à fog. 84 C. 42./
Del tenso delle pecore verso la Contrada / di Frontale.	à fog. 84 C. 43./
Del tenso delle pecore nella Valle / da Rezelo.	à fog. 85 C. 44./

72r

Dell’istesso tenso di quà dall’Adda. à fog. 85 C. 4[5.]/
Che qualonque Contrada tenga le sue/
sue [sic] pecore nelli suoi monti salvo ecc. à fog. 85 C. [46.]/
Che non si facci Teia nelli boschi tensi. à fog. 86 C. [47.]/
Del Tenso del boscho di Milosa. à fog. 86 C. [48.]/
Tenso del Pongano. à fog. 86 C. 49./
Della confirmatione dell’ordini antiqui
salvo però che non sijno contrarij/
à questi. à fog. 86 C. 50./**Finis.**72v¹³⁵

73r

**Riformatione, et renovatione dell’ordini del
la Communità di Sondalo.**¹³⁶

Nel Nome del nostro Signore G[ie]_sù Christo, così sia. L’anno dalla N[ati]_vità del medesimo Mille Seicento, è Set_/_timo, Indittione quinta, in Venerdi alli die_/_ceotto del Mese di Settembre. Ser Anto_/_nio filius quondam mastro Giovane Sermondo, ser Castellino/ filius quondam Constantino de Castello, Bertolino filius quondam/ Bernardo Santino del Commune di Son_/_dalo del Terzero di sopra di Valtellina, in_/_sieme con Giovan Giacomo Sermondo Nodaro/ infrascritto, tutti Sindici eletti dal Commune,/ et huomini di Sondalo suddetto per publico in_/_stromento di Sindicato rogato dal Signor Pietro/ Antonio de Conti Nodaro ecc. l’anno 1597/ adi¹³⁷ del mese d’Ottobre, al quale ecc. Item/ Gasparino filius quondam Giovannino Musetto di Somma_/_cologna, et Giovanne figlio del quondam mastro Pietro Sertorel_/_lo di Taronno del detto Commune di Sondalo/ come Sindici substituiti¹³⁸ eletti, et assumpti¹³⁹ dalli sudetti/ Sindici per la morte del soprascritto mastro Pietro,/ et del quondam Gasparino Cariola altre volte Sin_/_dici, attesa l’autorità et facultà ad essi attri_/_buita, et concessa nel dett’instromento di Sin_/_dicato di substituire, et della quale substitu_/_tione ne fù rogato l’antescritto Signor Pietro/

¹³⁵ Pagina bianca.

¹³⁶ Si tratta del capitolo n° 1, benchè il notaio non l’abbia annotato, come, invece, ha fatto di seguito.

¹³⁷ Manca il giorno.

¹³⁸ Aggiunto nell’interlinea: substituiti.

¹³⁹ Assunti.

73v

Antonio Nodaro¹⁴⁰ ecc. L'Anno¹⁴¹

[È] questo per innovare, fare, revocare, cassare, et/ confirmare qualonque ordini come meglio ad/ havesse piaciuto, et di ragione paresse per/ sustentatione delle cose d'essa Università/ di Sondalo, et conservatione della pace,/ et ad evitare l'abusi intervenuti. Volen_{=/}do perciò li predetti tutti Sindici per debito/ del lor'ufficio¹⁴² alle cose ingiont'al suo carico,¹⁴³ et quanto/ si puo, et a suo sapere, et potere dar fine/ acciò li beni, et le cose d'essa Comunità non peg_{=/}giorino, et non vadino sinistramente, essendo/ che sin'hora nell'istessa Republica di Son_{=/}dalo¹⁴⁴ più sono occorse più è più per_{=/}turbationi, à finche li contrafacienti si pu_{=/}nischino, et li giusti si conservino, et finalmente/ ch'ogn'uno si governi, et vivi bene; Finalmente/ vedute per li sudetti Sindici quelle cose, s'hanno/ da vedere, et considerate le cose da conside_{=/}rarsi, Implorato humilmente l'aiuto di Giesù/ Christo Salvator nostro, dal quale procedono/ tutti l'ordini, et li retti, et buoni giudicij, han_{=/}no statuito, ordinato, et fatto, et statuiscono ecc./ come di sotto, cioè./

**Dell'ordine per eleggere il Degano, et
altri officij.**¹⁴⁵

Et prima è statuito, et ordinato, che l'elettori/ del Degano et altri officij, quali s'eleggino/ il giorno delle calen[de] di Genaro sijno sin'/

al/

74r

al numero di dieci, cioè quattro nella Terra/ et due per caduno Consigliere delle Contrad[e],/ et quelli, ch'eleggano quest'officij, non poss[i]_{=/}no per anni cinque subseguenti interve_{=/}nire à tal'electioni./

**Che colui, ch'è statto Degano non poss[i]
per anni cinque subseguenti esser
astretto. Cap.º 2**

Ancora, è ordinato, che colui, che sarà statto Deg_{=/}ano un'anno, per anni

¹⁴⁰ Si tratta del notaio Pietro Antonio Conti.

¹⁴¹ Manca completamente la data.

¹⁴² Aggiunto nell'interlinea: alle cose.

¹⁴³ Aggiunto nell'interlinea: et. Carico indica l'incarico avuto dai capifamiglia del Comune.

¹⁴⁴ Cancellato: più, e più.

¹⁴⁵ Sul margine sx: Vide il cap.º primo de Ordini vecchij a folio ij.

cinque prossimi futu_{ri} subsequenti non possi più esser eletto De_{gano}; mà da quest' officio sij, del tutt' essente, / et libero. /

Del salario del Nodaro della Communità. Cap.º 3¹⁴⁶

Ancora s'è ordinato, che al Nodaro della Communità/ di Sondalo, qual sarà eletto, gli sij dato per/ suo salario de nottar¹⁴⁷ li negocij del Commune, / intervenir alli consigli, et far l'altri negocij/ che spettano alla Communità scuti cinque all' / anno; riservato le scritture publiche¹⁴⁸ qua_{li} li farà alla detta Communità. /

Officio delli scoditori delle taglie. Cap.º 4¹⁴⁹

Ancora è ordinato che sijno eletti cinque scodi_{tori} delle taglie,¹⁵⁰ cioè duoi nella Terra di/ Sondalo, et uno per caduno consigliere delle/ Contrade, cioè uno dentro dal Rezzalascho/ per le contrade delle Prese, Frontalo, et Fumero, / un'altro per le Contrade di Mondadicia, Ta/ronno, et Somteglia, et l'altro per Migiondo, / Sommacologna, et Monte di Feleito, quali Sco_{tori}

74v

ditori habbino per suo salario un soldo imperiale per/ caduna libra imperiale¹⁵¹ de taglia, che scodirà è/ questo purchè le taglie non eccedino soldi/ vinti quattro per soldo d'estimo, et da li/ in sù, sin' à soldi trenta sei per soldo/ habino dinari nove per caduna libra/ imperiale di taglia, et da li in sù habbino se/ non dinari sei imperiali per caduna libra/ imperiale di taglia; et il scoditore delle taglie/ Forestiere habbi soldi trè imperiali per caduna/ libra imperiale che scodirà, quali per anni cin_{que} subsequenti non possino esser eletti à/ tal officio. /

Dell' officio dell' estimatori. Cap.º 5¹⁵²

Ancora s'è ordinato, che sijno eletti trei estima_{tori}, quali debbino giurare d'essercire l' / officio suo giustamente ecc., i quali ancora habbi_{no} autorità di vendere, et admettere li conti/ delli Degani, à quali reveditori,¹⁵³ et procura_{tori} per mercede di vendere, et admettere/ li conti sì gli dia per salario soldi trenta/

¹⁴⁶ Sul margine sx: Vide cap.º 2 pag.^a ii.

¹⁴⁷ Annotare, registrare.

¹⁴⁸ Atti notarili.

¹⁴⁹ Sul margine sx: Vedi al cap.º 3 pag.^a ii. E sotto ancora: Abolito.

¹⁵⁰ Esattori delle tasse.

¹⁵¹ Lira imperiale.

¹⁵² Sul margine sx: Vedi al cap.º 4 pag.^a io.

¹⁵³ Revisori dei conti.

imperiali per caduna giornata che consumeranno./

Che si scodino li legati. Cap.º 6

Ancora s'ordina che sijno eletti duoi scoditori, quali/ debbino scodire tutti li legati¹⁵⁴ dalli debitori dell'elemosina del Commune di Sondalo ogn'anno,/ et fare contra essi debitori essecutione, et non/ rompere li capitali, et li fitti scoderli intieri da/ uno solo Massaro, et dal migliore, et notare/

un/
da/

75r

tutti che riceverà nel libro di dett'elemosina,/ quale gli sarà dato dal Commune, et che sijno/ debitori dar conto al Degano, et consiglio insie[me]/ con il Nodaro della Communità, et reveditori quinde[ci]/ giorni doppo caduna festa del Corpus Domini, [corpo]/ di Christo nostro Signore, quali se non hav[e] ranno scosso paghino del suo proprio, et rend[a] no conto del proprio; ne permettino che niun/ massaro, overo fittavolo, et in qualonque modo/ debitore di dett'elemosina consegnì le robbe/ nel solario solito, dove sono debitori di conse_ gnare dette robbe./

Et più, che detti scoditori, et distributori di dett'/ elemosina al tempo, che voranno metter mano/ alla detta robba sijno tenuti chiamare li depu_ tati, overo Sindici eletti sopra di dett'elemosi_ na, ò almeno il Degano, et con sua participa_ tione dar ordine ad ogni cosa, che sopra ciò/ sarà espediente./

Item, che qualonque debitore alla dett'elemosina/ per causa di grano non possi in alcun modo/ dar il prezzo di detto grano, mà solamente esso/ grano./

Officio delli Conservatori. Cap.º 7.

Ancora è statuito, che il Degano con il suo con_ seglio ogn'anno doppo l'accettatione del_ suo officio eleggino diece otto conservatori/ quali habbino à conservare tutti li boschi di/ tutt'il Commune di Sondalo suddetto, cioè quattro/

75v

nella Terra di Sondalo, duoi alle Prese, duoi/ à Frontale, duoi altri à Fumerio, un' à Mon_ d[a]dicia, un' à Taronno, un' in Somteglìo, un' / à Migiondo, duoi à Sommacologna, et duoi/ nel Monte di Feleito, quali siano degni/ di fede; li quali per il suo giuramento deb_ bino ad ogni suo potere, et sapere conservare/ li boschi, et avvisar li contrafacienti all' ordini/ del Commune, et habbino la terza parte delle/

¹⁵⁴ Lasciti testamentari con l'obbligo di un versamento annuale al Capitolo dell'elemosina o Monte di Pietà.

condannationi. Et ocorrendo ch'il Degano, / ò c[o]nservatori ritrovassero alcuni legnami, / quali havessero sospetti se sijno, ò fossero / del Commune, ò luoghi tensi ò, nò, che le per₌ sone de quali sono detti legnami sijno te₌ nuti far fede dove hanno tolto tali legnami, / altrimenti sottogiaccino alle condannationi, qua₌ li farà il Degano con il suo consiglio, servan₌ do però la forma dell'ordini, quali sopra ciò / dispongono. /

Officio delli Saltari. Cap.º 8.¹⁵⁵

Ancora è statuito, che sijno eletti due Sal₌ tari,¹⁵⁶ quali habbino da conservare la cam₌ pagna del detto Commune, alli quali Saltari per / suo salario si gli¹⁵⁷ limita la metà delle / condannationi, de quelli, che contrafaranno, / et l'altra metà al Degano, et suo consiglio / quali debbino giurare d'essercire l'officio / suo giustamente nelle mani del Degano, et / caso che essi Saltari non faccino le debite /

condennationi /

76r

condennationi, et essequtioni sijno condannati es[si] per caduna volta in uno scuto. /

Ch'ogn'uno esserciti l'officio suo in persona. Cap.º 9.

E' Anco statuito, che cadun'eletto à qualch'offi[cio] / publico di detta Communità di Sondalo, sia te₌ nuto d'essercitar dett'officio in persona, et / non per submissa persona, et ciò sotto pe₌ na, et danno, che potesse patire detta Com₌ munità, d'esser liquidato ecc. per il Degano, et / suo consiglio, qual si ritrovarà esser. /

Ch'il Degano facci essequtione. Cap.º 10.¹⁵⁸

E' Anco statuito, ch'il Degano sij tenuto far esse₌ qutione contra ogni persona, che contrafarà all' / ordini, et questo sotto pena al detto Degano, et / consiglio del doppio, d'esser applicata detta pe₌ na per terzo, cioè la terza parte alla Communità, / l'altra terza al seguente Degano, et consiglio, et / l'altra terza all'accusatore. /

Che li Campi sijno serrati tutt'il tempo. Cap.º 11.

Ancora è statuito, che li beni campivi del detto Com₌ mune sijno serrati tutt'il

¹⁵⁵ Sul margine sx: Abolito.

¹⁵⁶ In questo caso guardie campestri; altrove, come nel tiranese, sono definiti "arbostari".

¹⁵⁷ Cancellato: dia.

¹⁵⁸ Sul margine sx: Abolito.

tempo, così che non sij/ persona alcuna, qual ardischa, ne presumma/ pascolare con alcune bestie nelli campi del Territorio/ di Sondalo compresi sott' il tenso della Cam=₌ pagna sotto pena de soldi quindeci imperiali per ca=₌ duna volta, et per caduna bestia grossa, et sol=₌ di cinque per caduna bestia minuta d'esser/

76v

applicati per terzo, cioè alla Communità, al De=₌ gano con il consiglio, et all'Accusatore, et al/ tempo di notte sotto pena del doppio; oltre/ il danno, qual sarà dato al terzo, d'esser/ refatto à colui, ch'haverà patito esso danno,/ eccetto che sij lecito à caduna persona, qual/ vorà arare, et lavorare in esso tenso della/ campagna con alcuni armenti, che lavorino/ possi essi armenti lasciar pascere nelle stobbie/ del suo, ma non d'altri essendo gionti, haven=₌ do l'utensilij necessarij per verificatione/ d'esso lavorerio, et in quel caso non possi esser/ condannato, et se qualchuno condurrà uten=₌ silij con inganno, et non li usará, che/ sij punito del doppio./



Vacca al pascolo in Val di Rezzalo

**Della pena di quelli, che pascolano
nelli prati. Cap.º 12.¹⁵⁹**

S'accresce la pena di quelli, che pascolaranno/ nelli prati del piano in soldi

¹⁵⁹ Sul margine sx: Abolito. E più sotto: Si serva l'ordine nel restante.

quindeci/ per cadauna bestia grossa, et soldi cinque/ per cadauna bestia minuta per cadauna/ volta, et cadun capo d'esser' applicata ut supra;/ et chi di notte contrafarà sij punito nel dop_/_pio; restando fermo l'ordine vecchio posto/ nel restante sotto il n.° 17 duo diece sette, oltra come/ di sopra./

**Della pena di quelli, che pascolano
la primavera. Cap.° 13.**

Ancora/

77r

Ancora è statuito, che non sij lecito à niuna perso_/_na pascolare, ò far pascolare alcune bestie gross[e]/ ne minute nel tempo della primavera nelli p[ra]/ti, ò campi del piano, ne delli Monti sotto pe[_]/ na de soldi quindeci imperiali per caduna best[ia]/ grossa, et soldi cinque per cadauna bestia/ minuta; Et che niuna bestia minuta possa da/ alcun tempo pascolare nelli prati, et campi/ di detto Comune, sotto la pena predetta; et d'/ esser applicate dette pene per terzo, cioè alla/ Communità, al Degano con il consiglio, et all'/ Accusatori./

**Della pena di quelli, che pascolano nelli
prati del piano, se non hanno prati. Cap.° 14.¹⁶⁰**

Ancora è statuito, che niuno ardischa, ne presuma/ pascolare nelli prati del piano, se non haveranno/ prati in detto piano; ordinando che niuno/ possa condurre bestie in detti prati, se non have_/_rà almeno pertiche¹⁶¹ trè di prato per caduna,/ qual vorrà condurre, et se contrafatto d'alcuno sa_/_rà, sia punito in lire trè imperiali per caduna/ volta, et caduna bestia./

Della pena de quelli, che fanno herba. Cap.° 15.¹⁶²

E' Anco statuito, che non sij persona alcuna, qual ardischa/ in alcun modo, far herba, frosche,¹⁶³ n'altri strami/ nel tenso di Coltura, ò vero Pradella di Son_/_dalo, ne in alcun'altre parti tensate del detto/ Comune, ne anco nelle possessioni d'altre persone¹⁶⁴/

77v

¹⁶⁰ Sul margine sx: Abolito.

¹⁶¹ Una pertica sondalina corrisponde a 688 m². *Tavole di ragguaglio*, p. 71.

¹⁶² Sul margine sx: Abolito.

¹⁶³ Fronde.

¹⁶⁴ Sul margine sx: Abolito.

et questo sotto pena de soldi quaranta imperiali/ per cadauna volta d'esser applicati per terzo, cioè alla Communità, al Degano con il Consiglio, et all'Accusatore, et cadauno possi accusare con il giuramento; Et parimenti li contrafacienti sijno tenuti giurare d'havere pigliato nelli proprij, ovvero altrimenti provare; altrimenti sijno incorsi nella pena; et chi contrafarà di notte sij punito nel doppio; et quest'oltra il danno qual sarà dato a qualonque persona d'esser fatto; et ch' il Padre di famiglia sij tenuto/ per la sua famiglia, et il Patrone per la servitù./

**Che tutti li prati in piano sijno
in Tenso. Cap.º 16.¹⁶⁵**

Ancora è statuito, che tutti li prati, che sono in piano sijno, et s'intendino esser tutti in tenso non eccettuando alcuno, et quando per il Degano con il suo consiglio sarà à parte, per parte slarlagato¹⁶⁶ niuno possa impedire, che non sia pascolato in qualonque prato, sotto pena de soldi vinti imperiali per qualonque volta, che sarà contrafatto, et vietato da alcuno d'esser applicata la metà alli saltari, et l'altra metà al Degano con consiglio, et Accusatori./

Che non si possi tenere bestiame di

mercantia

78r

mercantia oltre tre giorni, et della pena. Cap.º [17.]

Ancora è statuito, che non sij person'alcuna, qual[e] ardischa congregar¹⁶⁷ bestiame da mercantia tanto terriere, quanto forestiere, qual pascoli nelli prati del detto tenso; mà solo nelle comunanze, et per giorni trè solamente doppo/ tale congregatione, sotto pena à qualonque che contrafarà de lire trè imperiali per caduna bestia grossa, et soldi dieci imperiali per cadauna bestia minuta per cadauno giorno./

**Accrescimento delle pene, a chi contrafarà.
Cap.º 18.**

Ancora s'ordina afirmando tutti l'ordini, che parlano de tensi, non solo per rispetto de li legnami, ma ancora per le bestie proibite, quali non possino pascolare in essi tensi sotto pena à chi contrafarà, cioè/
Per caduno legno di Lareso lire Dodeci imperiali/

¹⁶⁵ Sul margine sx: Abolito.

¹⁶⁶ *Sic*, ma slargato. Aumentata la superficie.

¹⁶⁷ Radunare.

Per cadun'altro legno di Zembro, Pezzo,/ Teione, et simil sorte lire nove¹⁶⁸ imperiali per/ caduno d'esser applicate per terzo, cioè/ uno alla Comunità, un'altro al Degano, et/ consiglio, et l'altro all'Accusatore./

Item per cadauna pianta di bedogno soldi/ quaranta imperiali./

Item per cadauna pianta de colori, et Zin/ evri, ovvero altri legnami da foglia soldi/ dieci imperiali; oltra la perdita delle robbe, et/

78v

se dette robbe non si ritrovaranno, sia punito in/ scuto uno per cadaun capo di legno di Lareso,/ Pezzo, Zembro, et altri legni grandi./

L'istessa pena sarà à chi raigherà,¹⁶⁹ strepparà,/ ò roncharà.¹⁷⁰/

Tenso del Boscho di Frontalo. Cap.º 19.

Ancora inherendo al passato tempo, hanno tensato/ il Boscho sopra la Contrada di Frontalo,/ che niuno possa tagliare in detto Boscho,/ ne pigliar stername,¹⁷¹ ne legna d'alcuna/ sorte, tanto verde, quanto secca, ne tran/sitar con capre, sotto pena de scuti trè/ per cadaun'atto di contraffatione nel detto/ boscho, d'esser applicata come sopra./

Item per cadauna capra, et caprone de/ scut'uno per cadauna volta, et il simile/ à chi farà fieno, et stername d'esser applicata/ come sopra./

Pena à chi deruscharà. Cap.º 20.

Ancora si prohibisce, che niuno debba derus₌care, ne remondare¹⁷² in luoghi tensi/ sotto la pena contenuta di quello, che tagliarà./

Che non si conceda licenza di condur le ₌gname fuori del Territorio di Sondalo. C.º 21.

Ancora è statuito, che niun Degano nell'avenire/ n'anche con il suo consiglio possi concedere/ licenza, che sij condotto legname fuori del/

Territorio/

79r

¹⁶⁸ Nel testo si legge disnove, ma negli Ordini del 1607 si legge chiaramente nove.

¹⁶⁹ Vedi n. 140, p. 165 in F. PRANDI, *I Capitoli*.

¹⁷⁰ Scassare il terreno per metterlo a coltura.

¹⁷¹ Strame.

¹⁷² Vedi n. 148, p. 166 in F. PRANDI, *I Capitoli*.

Territorio di Sondalo, come nell'ordine¹⁷³ dell[i]/ ordini del Commune sudetto, sotto pena de scuti/ due per cadauno Degano, et consigliere, per cad[a]_/ una volta d'esser applicati per terzo a[l]/ Commune, al Degano, et consiglio, che seguir[à]/ doppo lui, et all'Accusatore.

**Della pena, à chi condurrà legnami fuori
del Territorio di Sondalo senza licenza
Cap. 22.**

Ancora, che niun'ardisca condurre legname fuori del/ Territorio di Sondalo, se non haverà prima licenza/ dal Degano, et tanto del terriere quanto del/ forestiere, sotto pena de scuti due per cadauno/ carro de legname, che condurrà fuori, et per cada_/ uno vaso grande, cioè Botte, Bottesino, Carrera,/ Scrana,¹⁷⁴ et Scigno, et per cadauno borello;¹⁷⁵ Et per/ cadauno altro vaso soldi diece imperiali, d'esser/ applicata detta pena come sopra./

Della pena à chi condurrà fuori calcina. C. 23.

Di più si prohibisce, che niuno ardisca condurre/ calcina fuori del Territorio di Sondalo, qua_/ le sij cotta, è fatta di legname terriere sia/ in tutto, sia in parte sotto pena di mezzo/ scuto per cadauno carro di calcina, quale/ sarà condotta fuori applicata detta¹⁷⁶ pena come/ sopra./

Che niuno forestiere possi tagliare. C. 24.

Ancora s'ordina, statuisce, et prohibisce, che/ niuno forestiere ardisca tagliare alcune/

79v

piante di legname, ne far ruscha, ne remon_/ dare nel sudetto Commune di Sondalo sotto¹⁷⁷ la pena/ che si contiene nell'ordini contra terrieri, d'/ esser applicata com'in quelli./

**Della pena chi contrafarà sopra la
terra di Sondalo. Cap.° 25.**

¹⁷³ Manca il numero dell'ordine.

¹⁷⁴ Cassone per i cereali.

¹⁷⁵ Sezione di tronco.

¹⁷⁶ Aggiunto nell'interlinea: pena.

¹⁷⁷ Aggiunto nell'interlinea: la.

An[co]ra si prohibisce, Inherendo all'ordine/ vecchio sott'il n.° Quaranta trè, che niuno/ ardisca far alcuno vastaggio, ò Renida,/ ò tirar fassi, ò legna, qual metti capo/ alla Terra di Sondalo, ò sopra la Terra/ di Sondalo, ne raigare, streppare, ò ron_/ care, et questo sotto pena de lire cinque/ imperiali per caduna volta, ò qualonque atto/ di contraffatione, d'esser applicata per/ terzo al Commune, al Degano, et conse_/ glio, et l'altro all'accusatore degno di/ fede, con il suo giuramento./

**Che li Raseglieri non possino rasegare
senza licenza del Degano. Cap.° 26.**

Ancora s'ordina, che niuno Rasegliere¹⁷⁸ della Com_/ munità sudetta ardisca rasegare ad alcu_/ na persona ecc., se prima non gli sarà dato/ un boletino, overo licenza dal Degano; et/ questi tali, che voranno tali licenze sijno/ tenuti dichiarare al Degano, à che modo han_/ no tal legname; è questo sotto pena à/

cadauno/

80r

cadauno Rasigatore de lire trè imperiali per/ cadauno borello quale rasigarà senza licenza/ come di sopra, d'esser applicata come di so[pra]_/ ordinando di più che detti Rasiglieri sij[no]_/ tenuti giurare ogn'anno nelle mani del [De]_/ gano d'osservare quanto gli sarà proposto [et]_/ essendo renitenti sijno privi dell'officij suo[i.]_/

**Che sijno serrati, ò stoppati li Bavoni,
et Drazze. Cap.° 27.¹⁷⁹**

Ancora, è statuito, che qualonque persona ecc. sij/ tenuta serrare le Drazze delli luoghi tensi/ ogni sera almeno, et qualonque haverà Bavoni/ che mettino capo alle sue possessioni, doppo che/ saranno condutte fuori le frue,¹⁸⁰ che dal detto Ba_/ vone si devono condure, subito stoppare esso/ Bavone, sotto pena de soldi vinti imperiali, d'esser'/ applicati come sopra per cadauna volta./

**Che l'Hoste non dij da magnar a terreri. ecc.
Cap.° 28.¹⁸¹**

Ancora, inherendo all'ordine vecchio, s'ordina che/ non sij persona alcuna terriera, qual ardischa/ magnar à casa dell'Hoste, fuori delle case/ del Commune di Sondalo; ne l'Hoste darne,/ overo essercitare l'officio dell'hosteria fuori/ di

¹⁷⁸ Segantino.

¹⁷⁹ Sul margine sx: Abolito.

¹⁸⁰ I frutti della terra.

¹⁸¹ Sul margine sx: Abolito.

dette case della Comunità di Sondalo ap_/_ presso la piazza à terrieri; et questo sotto/ pena contenuta nell'ordine vecchio, cioè d'uno/ scuto per cadauna volta, et per cadauna per_/_ sona,/_

80v

che sarà contrafatto, d'esser tolta detta pena,/_ non solo all'Hoste; ma ancora à/ qualonque altro, qual mangierà fuori/ di dette case del Commune solamente,/_ et applicata com'in dett'ordini al n. 104./

Prohibitione de Bettolini. Cap.º 29.¹⁸²

S'afferma di più l'ordine vecchio cap. 98;/_ v[i]de 137; cioè che niuno ardischa vendere/ [v]ino da quattro boccali in giù, ne dar/ da magnar, ò da beber ad alcuna per_/_ sona tanto del Commune, come forastiera/ sotto pretesto d'hosteria, overo bettolino,/_ sotto la pena de scuti dieci contenuta/ nell'ordine vecchio d'esser applicata/ com'in dett'ordini./

Pena al Canevaro che contrafarà. C.º 30.

Di più, inherendo all'ordine vecchio per/ rispetto della Caneva della Comunità di/ Sondalo, s'è ordinato, che niuno Canevaro/ tanto presente, quanto venirà, possa in/ modo alcuno essercitare l'ufficio di detta/ Canevaria fuori della Caneva d'essa Comunità,/_ mà solo in detta Caneva, et possa dare/ se non pane, vino, et formaggio, ordinando/ che in modo alcuno non possa dar cosa/

de/

81r

de Cucina ne anche sotto pretesto di dono,/_ è questo sotto la pena de scudi trè d'or[o]/ d'esser tolti à cadauno Canevaro cont[rafa]_/_ ciente per cadauna persona, et cadu[n atto]¹⁸³/ d'esser applicata detta pena come s[opra]./_

Che l'ufficio della Caneva s'incant[i.] Cap.º 31.¹⁸⁴

Ancora è statuito, et ordinato, ch'il Degano/ tanto presente, quanto nell'avenire debba/ incantare, ò far incantare l'ufficio, et esser_/_ citio della Caneva di Sondalo, et darla à chi/ darà più, purchè sij della Comunità di Son_/_ dalo, et mentre

¹⁸² Sul margine sx: Abolito.

¹⁸³ Per l'integrazione, non essendo possibile fare altrimenti, si è scelto la dicitura contenuta negli Ordini del 1607.

¹⁸⁴ Sul margine sx: Abolito.

essercitarà l'ufficio habiti nel/ la Terra di Sondalo, dij sigurtà, et osservi/ li capitoli, quali dispongono circa detta Caneva, et che li saranno presentati dal Degano, et consiglio.

Et più che la Dominica, che s'incantarà detta/ caneva si liberarà ancora, et caso che niuno/ la levi, il giorno seguente si darà a qualchu/ no, qual meglio piacerà al Degano, et conse_/ glio./

Che sijno eletti due compratori da vino. Cap.° 32.

Ancora s'è ordinato, che sijno eletti due compratori/ da vino il giorno delle Calende di Genaro, quando/

81v

s'eleggono l'altri officij d'essa Communità, quali/ possino comprare il vino d'essa Caneva, et de/ quali Compratori uno sij della Terra, et l'altro/ delle Contrade./

Obbligo del Canevaro, et pena. Cap.° 33.¹⁸⁵

Ancora s'è ordinato, ch'il Canevaro (comprato/ che sarà il vino) sij tenuto obligare del/ suo proprio verso quelli, che daranno ò/ venderanno il vino acciò la Communità sij/ essente, et esso Canevaro non possa, ne/ voglia mettere mano al vino, se non per/ tanto quanto sarà ordinato, et limitato/ per il Degano, et consiglio sotto la pena/ de scudi dieci d'essergli tolti per cadauna/ volta, che contrafarà d'esser applicati/ cioè un terzo alla Communità, un altro/ terzo al Degano, et consiglio, et l'altro/ all'Accusatore; et più che si dispensi se/ non vino d'una botte, et mentre durarà/ non si metti man'all'altre./

Della pena del Degano, et consiglio che non castigheranno. Cap. 34.

Ancora s'è ordinato, che qualonque Degano insie_/ me, et unitamente con li suoi Consiglieri/ debbano castigare qualonque contrafaciente/ sotto l'istessa pena, che sarà incorso colui, overo/

coloro/

82r

coloro ch'haveranno falato, ò contrafatto, d'essergl[i]/ tolta da qualonque Degano, et consiglio, ch[e]/ seguirà immediatamente, et applicata com[e sopra.]

¹⁸⁵ Sul margine sx: Abolito.

**Della pena di quelli che tagliano [per]
sciese, et simili ecc. Cap.º 35.**

Ancora vedendosi il gran disordine, et dis[corte]_, sia d'alcuni di guastare li tensi sotto pre[tes]_, to di scese, per tanto si vieta et prohibisce/ che niuno di qualonque sorte ardisca taglia_/ re priali, pertegacci, ne latte¹⁸⁶ da far scese,/ ne per acquedutti, ne altro legname sotto la/ pena contenuta nelli suddetti ordini, che par_/ lano di quelli che tagliano in boschi tensi/ d'esser ancora applicata come in quelli./

**Che li legnami tolti con licenza si met_
tino in opera quell'istesso anno. Cap.º 36.**

Perche molti in fraude della Communità sudetta/ pretendono legnami con licenza, et poi non/ li usano à quell'istesso fine, per il quale l'_/ hanno havuti; per tanto è ordinato, et statuito,/ che quelli, à quali sarà concesso licenza, che/ vogliano nell'istesso anno metter'in opera tal/ legname; Il che non facendo sijno posti li detti/ legnami nelle condannationi con quell'istessa/ pena, come se non havessero havuto licenza; Et più, che non sij dij, se non legname proportionato/

82v

al bisogno di ciascuno./

**Delle licenze, che dar si debbino, limi_
tatione d'esse, et del libro sopra ciò ecc.
Cap.º 37.¹⁸⁷**

Et è anco statuito, che qualonque Degano, qual/ darà licenza di legname sij tenuto far un/ libro,¹⁸⁸ nel quale notti¹⁸⁹ tutte le licenze, quali/ darà, et li pretij che riscuoterà; et poi/ consegnerà detto libro al suo Degano successore,/ accio anch'esso possi seguire l'ordine, limi_/ tando, che per uso delle Chiese, ò della/ Communità non si pigli precio, ò cosa al_/ cuna; all'altri si limita per cadauno Larice/ soldi 32 denari 6 imperiali, dico soldi trenta due, et/ mezzo imperiale. Per cadauno Pezzo, Zem_/ bro, Teione, ò Aviezzo, ò altri legni grossi/ soldi vinti imperiali per cadauno legno; Aggiungendo,/ che si comincerà a Callen[de] di Maggio à dar dette licenze, et durerà sin/ à mezzo Maggio, et fuori di detto tempo non/ si darà licenza ad alcuno; salvo se sarà/ caso fortuito. Dichiarando, che il Degano, ò/ uno Consigliere à spesa della Communità s[e]condo/ il limitato vada à vedere il

¹⁸⁶ Vedi nn. 204 e 205, p. 165 in F. PRANDI, *I Capitoli*.

¹⁸⁷ Sul margine sx: Abolito.

¹⁸⁸ Libro dei conti.

¹⁸⁹ Annoti, segni.

bisogno, et/ conegni, et notti li legni di qualonque¹⁹⁰ con/ forme al bisogno, et proposito./

**Delle differenze, che vertiranno trà
la Communità, et particolari. Cap.º 38.**

E' anco/

83r

E' anco statuito, che se l'Agenti della/ Communità havessero qualche liti, ò dif/ ferenze¹⁹¹ per causa, ò negozio spettante alla/ Communità, ovvero Università sudetta di/ Sondalo contra alcuna particolare pers[o]/ na, ò persone, che in quel caso sijni tenu[ti]/ esse parti far un compromesso, ò commissione/ in duoi communi Amici d'esser eletti per dette/ parti; et in caso di differenza s'elegga un/ terzo d'ambe le parti; et caso che non si puo_/ tesse venire d'accordio à eleggere il terzo, si/ nominino duoi per parte, et colui sia terzo qual/ sarà cavato per boletino,¹⁹² li quali habbino à/ terminare dette differenze, così che dal giuditio,/ ò sentenze, quali si faranno non si possa d'esse/ domandar revisione, ne appellare, ne dire di nullità, ne in qualsivoglia altro modo oppondersi;/ mà in tutto, et per tutto senza nessuna eccezione/ si mandi in esecuzione; Li quali Confidenti, et/ terzo come di sopra habbino da giurare di/ giudicare con buona fede, quello, che di ragio_/ ne gli parerà, et in anzi ad essi si proceda sum_/ mariamente. Et questo sotto pena de scudi vin_/ ticinque d'oro d'esser tolti alla parte, che con_/ trafarà, et applicati alla parte ch'essequireà, ò/ s'intenda essequire il presente capitolo./

**Ch'ogn'uno pigli la taglia delli beni
quali possede, et compra. Cap.º 39.**

83v

Ancora è statuito, che qualonque comprerà beni/ nel Territorio di Sondalo pigli la taglia im_/ posta sopra tal fondo, et in termine de giorni/ otto doppo tal compra, et questo sotto pena/ de scuti trè d'esser applicati alla Communità,/ et più ch'il Degano possi far dar la taglia/ al detto compratore passati li detti otto/ giorni à spesa d'essi compratori./

Ordine sopra il Monte della Pietà. Cap.º 40.

Item è statuito, et ordinato, che al tempo, che s'/ eleggono l'altri officij à calen[de]

¹⁹⁰ Probabilmente il notaio ha dimenticato di aggiungere "sorte".

¹⁹¹ Discordanze.

¹⁹² Tirato a sorte.

di Genaro/ sijno eletti cinque deputati dal Monte della/ Pietà, cioè duoi nella Terra, et uno per cada_/ uno Consigliere delle Contrade, quali debbino/ tenere buona cura delli danari, et biada/ del Monte della pietà, et distribuirla alli biso_/ gnosi facendola rendere con stara due di/ più per cadauna somma, acciò sijno pagati/ li deputati delle sue fatiche, overo salario, et/ che detto Monte sij mantenuto, et accresci, qua_/ li deputati sijno tenuti di giurare di tenere/ buon conto, et di deffendere, et mantenere le rag_/ gioni di detto Monte, et ancora rendere conto/ al Degano, Nodaro, et consiglieri, et procuratori/ di detta Communità al fine dell'anno, quando si/ rendono li conti del Commune, overo quando al/ Degano, et consiglio piacerà, quali per anni cinque/ subsequenti non possino esser eletti al dett'ufficio./

Ancora si limita alli Deputati del sudetto Monte per/ sua mercede, salario, overo premio soldi diece/

imperiali/

84r

imperiali per caduna somma di grano, che dis_/ pensaranno,¹⁹³ et più ancora se dal Degano, Nodaro et/ consiglio gli sarà limitato considerate le qualità/ delle fatiche./ Ancora, che qualonque pigliarà della detta biada sij/ tenuto di dar sufficiente [sic] sigurtà di restituire, et/ rendere detta biada et più che per caso occor_/ resse, che contra qualchuno si facesse qualche/ estimatione, si possi detraher il terzo di quello,/ che sarà stimato la robba, overo robbe, per/ pagarsi della biada del sudetto Monte./

Ancora che li deputati faccino un libro della robba/ che dispensaranno et del suo maneggio notando/ ogni cosa importante diligentemente, acciò si pos_/ sino dare li debiti conti, et d'essi conti si lasci/ copia al Degano, Consiglio, et Nodaro come sopra./

Che la grassa non sij levata fuori delle Communanze. Cap.º 41.¹⁹⁴

Ancora hanno ordinato, che non sij possi levare/ la grassa, overo letame dalle Communanze del/ detto Commune di Sondalo sotto pena à caduno/ che contrafarà per cadauna volta de soldi/ vinti imperiali d'esser applicati, cioe la metà all'Accusatore,/ et il restante alla Communità.¹⁹⁵/

Delli confini del tenso delle pecore della Contrada di Taronno sin alla Contrada

¹⁹³ Distribuiranno.

¹⁹⁴ Sul margine sx: Abolito.

¹⁹⁵ Sul margine sx: Abolito.

di Mondadicia inclusivamente. Cap.° 42.¹⁹⁶

E' più hanno ordinato, che trà li sottoscritti confini/

84v

sij tenso da pecore cominciando alle Calen[de] di Maggio sin'alla festa di Santo Michele, cioè/ cominciando alla Rovina del Dosso app[r]esso/ il luogo della Boscha sotto la Contrada di/ Taronno per dritta linea verso Bormio sin'/ sotto li campi bugatoni, et da lì¹⁹⁷ sotto/ li sassi appresso esistenti, sin'alle piatte/ sopra il luogo di Nalondo, et come conduce/ il sentiero per il quale si vâ alla Chiesa/ di Santo Giacomo di Taronno sin'alle dette/ piatte, et da lì per dritta linea al Dosso/ de Ronchalisso, et da lì per dritta linea/ alla piatta Cremenzana, qual'è sott'/ il luogo delli Forni, et sopra il luogo della/ Nassa, et dalla detta Piatta Cremenzana/ per dritta linea alli sassi delli salimi nel/ monte di Sacedo, et da lì per dritta linea/ sin al motto delle scove, qual è appresso/ il Rezzo dalla Boscha, et da lì per dritta/ linea alla magione di Raselli, et da lì sin'/ alla fontana del Dosso de Costa secondo/ la sommità delli sassi, et da lì per dritta/ linea sin'alla via Rezzalascha./

Del tenso delle pegore verso la Contrada/ di Frontale. Capit.° 43.¹⁹⁸

Ancora che sij tenso come di sopra, cominciando/ dal Ponte superiore del Rezzalascho à pè de/ Dosso¹⁹⁹ sotto la Contrada di pè de/

Dosso/

85r

Dosso andando alla masone già del quondam Al_/ bertino del Poccio di Frontale dove si dice²⁰⁰/ saleccie, et da lì sotto la via d[i] Frontale sin alli confini del Commune di Bor[mio.] /

**Del tenso delle pecore nella Valle di
Rezzelo. Capit.° 44.**²⁰¹

Ancora è ordinato che sij tenso nella Valle/ di Rezzelo da pecore come di sopra comin_/ ciando dal luogo di Pont'alta per dritta/ linea intrando la Valle di Rezzelo

¹⁹⁶ Sul margine sx: Abolito. Seguono altre parole non leggibili.

¹⁹⁷ Cancellato: ancora.

¹⁹⁸ Sul margine sx: Abolito.

¹⁹⁹ Cancellato: andando.

²⁰⁰ Cancellato: dove si dice.

²⁰¹ Sul margine sx: Abolito ut supra.

sin sotto/ li sassi della Fraità, et da li per dritta linea/ sin sott' il motto dell'horto, et da li per la/ cima di Rezzoli, et da li per dritta linea sin' / al sasso del Spigone, et da li per dritta linea/ sin' alla Scalotta; Ancora cominciando nel luogo di Clevo da sasso Ronzono sin al sassello del/ Malalzedo, et da li per dritta linea, sin' in sommo/ delle grave, et da li similmente per dritta linea/ sin' alla summità del sassello di Clevo, et da/ li sin' alla Motta delle nate, overo acqua de/ Savoretta andando secondo la detta acqua, et/ salvando il luogo di Savoretta, quale parimenti sij/ tenso, et da li sin al Piano di Muffi; et da li/ sin' al Motto delle Cune, et da li voltando dall' / altra parte, et venendo sin per la summità del / li sassi delle Muffe, et da li alla Tegiaccia, et/ da li alla Masone delli Bergomi, et da li per/ dritta linea sin sotto li sassi, et da li sin' alla/

85v

summità del boscho delli Larici, et da li/ sin' alla Motta delle guercie di sopra, et/ da li sin' alla summità del Rezzo della/ Nogara sotto li sassi, et da li per dritta/ linea sin' al Rezzo delle zuccole./

Dell'istesso tenso di quà dell'Adda.

Capit.º 45.²⁰²

E' più è statuito, che da pecore sij tenso come/ di sopra sotto l' infrascritti confini, cioè cominciando nelli confini del Comune di Bor_ mio sopra il luogo di Verzè dove si dice/ alla Motta, appresso et sotto il sasso di So_ vila, et per dritta linea sin' alla Presa,/ et da li per la summità delle Sciese/ del luogo di Ceresedo, sin' al sasso, qual è/ sopra le case di Bergomi et da li, sin' / al Spinedo, et da li per dritta linea sin' / al sasso de Valesana, contra la Chiesa/ de Glairedo, et da li voltando per drit_ ta linea al fiume d'Adda./

Che qualunque Contrada tenga le

sue pecore nelli suoi Monti

salvo ecc. Cap.º 46.

Ancora è statuito, che niuna persona, overo Con_ trada ardisca stadegiare in altri luoghi,/ che nelli Monti della Contrada nella quale/ habita colui, qual' hà pecore, et questo sotto/ pena de soldi due imperiali per caduno capo, et/ per cadauna volta d'esser applicata al Comune/

et per/

86r

et per cadaun giorno, salvo le pecore della Terra,/ ò Villa di Sondalo, et della

²⁰² Sul margine sx aggiunto: ab dicto quo ad iuramentum observandum.

Contrada di Mi₌giondo; quali possino tenirle nella Valle di/ Rezzelo solamente, et non altrove sotto la pena/ predetta./

Che non si facci teia nelli boschi tensi.

Cap.° 47.

Ancora è statuito, che niuno ardisca far teia nelli/ boschi tensi del Commune sudetto, sotto pena à/ chi contrafarà de lire tre imperiali per cadauna/ volta d'esser applicata alla Comunità./

Del tenso del boscho di Milosa. Cap.° 48.

Ancora hanno tensato il boscho di Milosa, et come/ di sotto, cioè cominciando verso mattina dal/ Zapello per dritta linea per la Valena sin'/ al Motto dell'acqua, et da lì sin'al sasso del₌le Presure, et da lì per dritta linea sin'al/ Buglio, et da lì sin'alla Tresenda delle Ro₌vine sopra Rosomio et da lì sin'alle Foppe;/ et da lì per dritta linea sotto le Piatte, et/ da lì sin'alle Volte, et da lì sin'alle Piatte/ negre, et da lì per dritta linea sin'alla/ Valle, et da lì sin'al Rezzo di Milosa per/ dritta linea./

Tenso del Pongano. Cap.° 49.

Ancora hanno tensato il Boscho del Pongano,²⁰³ et come di sotto, cioè, cominciando dal Dosso/

86v

della Valle maggiore sin'alli piazzì delle/ Piagne, et da lì per dritto sin'al sommo/²⁰⁴ et da lì al Dosso della Valle sin'/ alli prati del Pongano, et da lì secondo le/ cese delli prati al Dosso della Valle maggiore./

**Della confirmatione dell'ordini anti₌
qui, salvo ut infrà. Capit.° 50.**

E' più hanno statuito, et ordinato, che tutti, et/ [q]ualonque ordini di detto Commune di Son₌/ [d]alo contenuti nel libro d'essi ordini sottoscritti/ per Messer Simone Castello, et altri ordini di poi notati da Messer Gioseffo de Conti detto de Ser₌/ mondi sijno tenuti²⁰⁵ fermi, et validi, quali ex/ nunc s'affermano (eccetto l'ordine fatto l'anno/ 1575 à 6 di Giugno notato da detto Messer/ Gioseffo, quale già era annullato, et annul₌/ lato si lascia) tanto quanto se di novo fossero₌/ fatti, et ordinati non obstante qualonque dis₌/ suetudine antiqua in contrario; et questo

²⁰³ Segue spazio bianco.

²⁰⁴ Segue spazio bianco.

²⁰⁵ In realtà il notaio è incorso in un errore di ortografia, scrivendo: tuttiti.

par_ / che [*sic*] dett'ordini antiqui non sijno contrarij al_ / li presenti ordini, overo statuti hora fatti, ordi_ / nando ch'essi statuti antichi contrarij alli presenti in quella parte solamente sijno nulli, et/ cassi, et di niun valore tanto quanto se fatti/ non fossero./

La magior parte de quali ordini è stata publica_ / ta²⁰⁶ per me Nodaro anteditto, et infrascritto esistente/

sopra/

87r

sopra la lobia delle case del detto Commune/ di Sondalo sopra la piazza in publica mol[_/] titudine del popolo sotto li 24 d'Agosto pross[i]_, mo passato, et l'altri si devono publicare qua[n]to/ prima nel suddetto luogho per me anteditto/ Nodaro; promettendo tutti li predetti Sindici,/ sott'obbligo di tutti li beni ecc. del detto Commune d'ha[_/] vere fermi ecc. tutti l'ordini, et cose predette;/ Pregando me già dett', et infrascritto Nodaro,/ che delle suddette cose faci un'instromento²⁰⁷/ publico, ò più se sarà espediente ancora,/ in lode sapienti viri, non mutata però la/ sostanza. Fatt'in Sondalo sudetto nella Sa/la delle case dell'habitatione di me Nodaro in_ / frascritto, ivi presenti per testimonij, chiamati/ et domandati²⁰⁸ alle premesse cose, ser Vidale/ filius quondam Giacomo de Bergomi, ser Constantino figliolo/ di ser Giovan Pietro Bassanino, et Alberto filius quondam Ber_ / nardo di Togno del Poccio di Frontale habi_ / tanti nel detto Commune di Sondalo noti, et idonei./

Ego Iohannes Iacobus Sermundus publicus²⁰⁹/ imperiali auctoritate, Vallistellineque predictae Notarius/ filius quondam Domini Nicolai habitator Sondali Tertierij superioris Vallistelline predicta statuta, et ordi_ / nes, seu capitula n.º Quinquaginta, praemis_ / saque omnia ecc. confeci, scripsi in foleis Un_ / decim suprascriptis, et sub numeri 22 pro ut supra, et/ hic pro fide me subscripsi./

Finis ecc.

87v

Noi Collonello Bergadier et Pundsslandama/ Giacomo Albertino Podestà di Tirano, et di tutto/ il Terziero Superiore della Valtellina./

Havendo visto, et diligentemente considerato l'/ ordini contenuti et descritti nel presente libro/ et ritrovato quelli non repugnanti al altro Domi/nio dell'Eccelso Prencipe, ma solamente/ tendenti alla buona Economia della detta Magnifica/ Comunità di Sondalo, et havendo ancora sentita/ l'esposizione fattaci dal Signor Giovan Matteo Menino/ Consigliero della terra di Sondalo Signor Giovan

²⁰⁶ Letta in pubblico.

²⁰⁷ Documento notarile.

²⁰⁸ Richiesti.

²⁰⁹ Sul margine sono riportati il segno di tabellionato del notaio e la scritta: *Locus tabellionatus*.

Battista Car/er Consigliero delle Squadre delle Prese Fron/tale et Fumero, Signor Lorenzo Torchatti: Consigliero delle Squadre di Mondadicia Taronno et Som/teglia et anche specialmente Deputati: col Signor/ Lorenzo Cardone Attuario et condeputato che li/ sudetti Ordini siano stati confirmati dalli nostri/ Signori Antecessori: accordati anche dal Capitolato/ di Milano cap. 11 da Noi letto, et considerato ecc./

Perciò abbiamo quelli confirmato, et confermiamo,/ corroborandoli l'admettiamo ecc./

Datum Tirani ex Pallatio Juris die lune 29 mensis/ Januarij 1720/

Jacomo subscripsit²¹⁰/

Gaudentio Misano Cancellario./

Noi, *Car/er* Consigliero delle Squadre delle Prese Fron/tale et Fumero, Signor Lorenzo Torchatti: Consigliero delle Squadre di Mondadicia Taronno et Som/teglia et anche specialmente Deputati: col Signor/ Lorenzo Cardone Attuario et condeputato che li/ sudetti Ordini siano stati confirmati dalli nostri/ Signori Antecessori: accordati anche dal Capitolato/ di Milano cap. 11 da Noi letto, et considerato ecc./

Perciò abbiamo quelli confirmato, et confermiamo,/ corroborandoli l'admettiamo ecc./

Datum Tirani ex Pallatio Juris die lune 29 mensis/ Januarij 1720/

JACOMO. *subscripsit*

Gaudentio Misano Cancellario.

La conferma degli Statuti del 1720 disposta dal podestà di Tirano e del Terziere Superiore

²¹⁰ Segue parola illeggibile, che si potrebbe leggere come: *subscripsit*.